

XVI LEGISLATURA

215ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 26 MAGGIO 2009
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente MAURO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,07).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Discussione del disegno di legge:

(1082-B) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 11,13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1082-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

I relatori, senatori Malan e Delogu, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Malan.

MALAN, relatore. Signora Presidente, l'altro ramo del Parlamento è intervenuto su questo provvedimento, al quale il Senato aveva apportato parecchie modifiche in termini sia di introduzione di nuovi articoli e nuovi commi che di stralcio o soppressione di articoli contenuti nel testo precedentemente approvato in quel ramo.

Nonostante ciò, in questa seconda lettura alla Camera - la terza lettura in totale - ci sono state poche modifiche, molto circoscritte, quanto meno a livello di testo, e di portata non particolare,

evidentemente a testimonianza del lavoro che è stato fatto in questa sede nella scorsa lettura, che è stata per l'appunto la prima al Senato.

Parlerò di queste poche modifiche, dunque, perché il resto del testo non è oggetto della nostra trattazione, se non in sede di approvazione finale.

All'articolo 4 si è intervenuti sopprimendo una disposizione sulla semplificazione della legislazione, facendo in modo che le leggi che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore siano innanzitutto individuate e poi restino in vigore, benché risalgano al periodo rispetto al quale è stata prevista la loro abrogazione. È certamente un'esigenza da salvaguardare che era emersa nell'esame del cosiddetto provvedimento taglia-leggi, che ha abrogato in un colpo solo parecchie migliaia di leggi; si è ritenuto ovviamente che questo genere di leggi dovesse essere salvaguardato, come viene riportato anche nell'ultimo comma dello stesso articolo 4, in cui vengono citate alcune leggi in riferimento al decreto con il quale erano state abolite.

All'articolo 5 sono state apportate alcune modifiche relative alle clausole di copertura, sulle quali non mi soffermerò.

Ulteriori modifiche sono state apportate all'articolo 12, dove si specifica che i decreti legislativi in materia ambientale devono individuare le «caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle terre e delle rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati». Si tratta, dunque, di una semplice integrazione ai decreti legislativi in materia ambientale la cui delega era stata introdotta nel corso del precedente esame del provvedimento in Senato.

L'articolo 17 nella sostanza non cambia. È quello che consente una maggiore elasticità per quanto riguarda la partecipazione di consorzi di aziende alle procedure per contratti pubblici, ma si è precisato che tale misura è adottata al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto. Come ho già detto, dunque, la sostanza non cambia.

Alcune modifiche sono state invece apportate alla copertura dell'articolo 20 in cui non è più prevista la copertura per il provvedimento che riguarda il Corpo forestale dello Stato per l'anno 2008, essendo tale anno ormai trascorso. Altre clausole di dettaglio relative alla copertura sono inoltre contenute nell'articolo 22.

All'articolo 24 sono state introdotte alcune righe - il cui contenuto era già stato oggetto di un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame del provvedimento in Senato - per promuovere «un confronto con le regioni e gli enti locali che fossero interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali», in relazione al riordino, alla trasformazione, fusione e soppressione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).

All'articolo 27 è contenuta la norma forse di maggiore portata, oggetto peraltro anche di alcuni emendamenti, che, nell'ambito della delega in materia di riordino degli enti di ricerca, si riferisce al consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana, per il quale si prevede che, «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti», specificando da chi devono essere designati. Annuncio che su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti che recano anche la mia firma, avendoli fatti miei per evitare che decadessero in Commissione, e che saranno illustrati dai rispettivi presentatori. Si tratta di un aspetto puramente tecnico, essendo volti a specificare meglio la natura di questo riordino.

Ulteriori modifiche sono state apportate all'articolo 31 con riguardo alla copertura, mentre nell'articolo 32, che riguarda la pubblicità di alcuni atti e provvedimenti, si specifica che viene fatta salva la pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e della Repubblica italiana; è un aspetto che in Senato avevamo considerato ovvio, ma che la Camera ha ritenuto di dover precisare.

Ulteriori clausole sulla copertura sono contenute all'articolo 33, mentre all'articolo 34 viene estesa alle pubbliche amministrazioni regionali la facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata, in modo da sveltire le comunicazioni riguardanti le proprie attività d'ufficio. Altre misure in questo senso sono state introdotte all'articolo 35.

Non ci sono altre modificazioni di rilievo, salvo la soppressione dell'articolo 42 del testo approvato dal Senato della Repubblica, che riguardava l'«integrazione della composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa». Seguono alcune altre modifiche, più che altro di *drafting*, all'articolo 43 del testo approvato dal Senato, ora articolo 42.

La penultima modifica di rilievo è quella apportata all'articolo 45 del testo approvato dal Senato (ora articolo 44), che introduce (per la verità con un emendamento qui in Senato si era già richiesto un approfondimento sull'idoneità di questo intervento), nell'ambito del riassetto della disciplina del processo amministrativo, una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera

dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di poter avere una rapida risposta, compatibile con i tempi previsti dal procedimento elettorale, quando vi sia un contenzioso su questo argomento. L'ultimo articolo della parte sulla quale devo svolgere la relazione, che reca rilevanti modifiche è l'articolo 67 del testo approvato dal Senato (ora articolo 66), dove sono state soppresse alcune norme speciali riguardanti il «concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004», abolendo dunque casi particolari che erano stati introdotti. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Delogu.

DELOGU, relatore. Signora Presidente, anche le modifiche che la Camera dei deputati ha apportato al disegno di legge n. 1082-B per la parte che riguarda il codice di procedura civile sono abbastanza contenute nel loro numero e nel rilievo che hanno sul processo civile. In particolare, si è deciso che le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali non debbano essere decise con le norme fissate per le controversie in materia di lavoro.

Uno dei punti che era stato a lungo discusso qui in Senato nella precedente lettura riguardava le testimonianze scritte. Nella stesura precedente si prevedeva che la testimonianza «può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e ricevuta dal difensore della parte»; invece, la Camera dei deputati ha sostituito le parole «ricevuta dal» con le seguenti: «trasmessa al». Anche riguardo al fallimento, in caso di presentazione di più proposte di concordato, c'è stata una modifica che rende più agevole la soluzione dei problemi che si pongono.

L'intervento della Camera è stato invece maggiormente significativo in riferimento al cosiddetto filtro, cioè all'esame dei ricorsi da parte della Cassazione per deciderne l'ammissibilità o meno. Nel testo approvato dal Senato venivano indicati quali erano i casi di ammissibilità del ricorso, mentre la Camera ha ritenuto di stabilire - e credo che ciò sia corretto - quando il ricorso sia inammissibile. Inoltre - anche questo aspetto è di notevole rilievo - quando la sezione della Cassazione che si occupa della inammissibilità (e viene disposto che sia composta da cinque giudici e non più da tre come nella precedente lettura) ritiene che il ricorso sia inammissibile alle parti e al pubblico ministero viene consentito di presentare memorie per contrastare eventualmente la valutazione data sul ricorso e per indicare le ragioni per le quali il ricorso è ammissibile.

Il primo comma del nuovo articolo 360-*bis* prevede che il ricorso sia inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa. Il riferirsi ad elementi che possono confermare o mutare l'orientamento della Corte può apparire in qualche misura contraddittorio, perché *tertium non datur* (o conferma o muta), però il senso di questa norma, nella versione approvata in seconda lettura dal Senato, era formulata in chiave di ammissibilità, mentre ora, come ho detto, ci si riferisce invece alle ipotesi di inammissibilità. Questo potrebbe apparire ambiguo, ma l'ambiguità è agevolmente dissipata se si fa una più attenta lettura che conferisca un senso logico alla norma medesima, quindi una lettura necessitata e costituzionalmente corretta della previsione.

In particolare, il ricorso sarà dichiarato inammissibile quando la decisione impugnata sia conforme alla giurisprudenza della Corte, a meno che - recita la norma - il ricorso non offra elementi per confermare o mutare l'orientamento della Corte stessa. Ora, mentre sul mutare l'orientamento il significato è assolutamente chiaro, il riferimento al confermarlo potrebbe a prima vista sembrare illogico, posto che è ovvio che l'orientamento, se non si muta, non resta che confermarlo. Tuttavia, quel decisivo riferimento resterebbe fuori della previsione in modo incostituzionale, data la funzione della Corte di cassazione; resterebbe fuori dunque un'ipotesi essenziale, quella secondo cui la Corte ritiene sì di confermare l'orientamento, ma con diverse motivazioni o anche solo con ulteriori e più ricche motivazioni, complementari ed esplicative di quelle precedentemente esposte, come tipicamente avviene quando la Suprema corte intende rispondere alle obiezioni provenienti dalla dottrina o comunque dai ricorsi che le vengono proposti. Con queste migliori precisazioni può meglio guidare la decisione dei giudici di merito.

È evidente che il confermare deve intendersi seguito implicitamente dal riferimento a diverse o ulteriori motivazioni con cui supportare lo stesso *decisum* e quindi la stessa conclusione cui la Corte ha deciso sia giusto pervenire. Dunque, il ricorso non sarà ammissibile sempre, ma solo logicamente per mutare orientamento o per confermarlo, ma con differenti o ulteriori motivazioni. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Incostante. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, già nel momento in cui ne abbiamo iniziato la discussione, il provvedimento oggi al nostro esame ci è apparso un testo che conteneva moltissimi e disparati interventi in varie materie, per niente omogenee tra di loro. Si è detto da parte del Governo e della maggioranza che tali materie erano nei fatti tutte collegate dalla finalità di favorire lo sviluppo economico, così come titola il testo.

Ma è evidente che questa stessa dicitura è stata di fatto svuotata, perché è diventata una finalità tanto generale con il rischio di aver prodotto una legge onnicomprensiva che non ha consentito e non consente una riflessione seria approfondita su tantissimi argomenti, sui quali pure abbiamo cercato di dare, nelle varie Commissioni, un contributo abbastanza significativo.

Si sono inoltre aggiunti in corso d'opera - e questo va sicuramente censurato - tra Camera e Senato emendamenti del Governo e del relatore che hanno ampliato la sfera di intervento ancor di più e si è fatto ampio, troppo ampio, ricorso alle attribuzioni di delega. Tutto questo, nel suo insieme, sembra contraddire e suona in stridente contrasto con quanto previsto dal Capo II di questo stesso provvedimento ("Semplificazioni") e dall'articolo 3 ("Chiarezza dei testi normativi"). Tutt'altro, cari colleghi, si è prodotto in questo provvedimento.

Alcuni riferimenti, per entrare nel merito. Si è modificata la legge Baccini del 2005, eliminandone alcune parti e abrogandone altre, talvolta in modo incomprensibile per gli stessi addetti ai lavori. Difficile rintracciare quale normativa preesista e quale rimanga in vigore. Difficile comprendere (parliamoci chiaro), anche da parte dei destinatari, in che cosa, quanto e come sia stata modificata la legislazione. Si mantengono parti della legge precedente. Per altre vi sono dei rimandi e dei richiami. Ci si troverà di fronte ad un ginepraio. Servirà l'ausilio di interpreti per uno studio approfondito.

Si è intervenuti sulla legge n. 241 del 1990, modificandone pezzi, senza una visione di insieme, anche qui del tutto incomprensibile, rifiutando molti dei contributi che abbiamo fornito, riprendendo articoli che facevano parte del disegno di legge Nicolais, già approvato in modo *bipartisan* dai vari schieramenti alla Camera nella scorsa legislatura. È apparso davvero incomprensibile perché, dovendo affrontare tale materia, almeno su di essa non si sia utilizzato il lavoro già svolto nella precedente legislatura, che aveva visto il concorso anche delle opposizioni e che poteva essere proficuo per chiarire meglio il testo normativo. Dunque, dove si poteva operare in modo articolato e più complesso si è scelto di procedere a pezzi.

Si sono introdotte numerose deleghe, come ho già detto, le più rilevanti delle quali riguardano la semplificazione dei riti del processo civile, la conciliazione in materia civile e commerciale, la riforma del processo amministrativo, misure per lo sviluppo della banda larga.

Relativamente alle singole disposizioni, si annoverano materie disparatissime: semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche; certezza dei tempi di conclusione del procedimento in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche; conferenza di servizi e disciplina del silenzio assenso. Dal punto di vista del procedimento amministrativo, benché esso abbia effetto anche su chi fa parte della conferenza di servizi, si è disciplinato che taluni soggetti partecipino senza diritto di voto. Si è inoltre intervenuti sulla tutela del cittadino nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza delle Regioni e degli enti locali.

Si sono introdotte deleghe al Governo (e qui la nostra battaglia esplicita alla Camera e al Senato è stata molto forte) sulla riorganizzazione degli enti di ricerca, sopprimendone alcuni, compresa la stessa Agenzia nazionale di valutazione, che ancora non è in funzione, ma che è elemento molto importante per tutto il sistema della ricerca.

Si sono introdotte norme che riguardano le farmacie pubbliche e private per realizzare servizi socio-sanitari. Abbiamo insistito su questo per far comprendere come sia fondamentale - e con i nostri emendamenti abbiamo ottenuto qualche risultato - rispettare le competenze delle regioni e i piani regionali.

Si sono, inoltre, differiti i termini per leggi correttive ed integrative in materia ambientale; si è intervenuto sulla cooperazione internazionale, sui fondi FAS, sulla Corte dei conti, sugli enti locali, sulla pubblica amministrazione, sull'ENIT, sul turismo, sui servizi postali e sugli appalti. Ho voluto citare questo lungo elenco per insistere ancora una volta sul fatto che pezzi di questi contenuti sono stati qui inseriti in modo disparato, senza una visione organica, anche se - si tratta di un'aggravante - già trattati o in procinto di essere trattati in altri provvedimenti. Cito l'esempio per la pubblica amministrazione dei disegni di legge nn. 847 e 1167 (che tratteremo tra breve). Non mi sembra un bel modo per affrontare le riforme di comparto!

Queste norme, quindi, illeggibili e spezzettate ci impediscono di cogliere un'idea complessiva delle riforme in qualsiasi settore. Nel merito di tali norme abbiamo cercato con gli emendamenti di migliorare il testo, ma molte proposte ragionevoli ed articolate non sono state prese in considerazione.

Più volte, poi, abbiamo chiesto di stralciare la parte relativa alla riforma del processo civile, sulla quale molti miei colleghi si sono soffermati. In Commissione giustizia vi erano le condizioni per lavorare in tal senso, ma non è stato fatto: si è parlato di un'occasione sprecata. Anche in questo caso, per esigenze propagandistiche si è voluto affermare: "abbiamo fatto"; ma poi si vedrà come! Se il tema fosse stato affrontato in modo più organico e condiviso - com'è giusto che sia su alcune materie - si sarebbe prodotto un testo organico, non parziale; invece quello in esame delegherà al Governo entro 24 mesi la produzione di norme per unificare i riti: è tutt'altro che un risparmio di tempo, è tutt'altro che brevità! Aumenteranno le complicazioni e noi siamo convinti che il lavoro in Commissione avrebbe prodotto un testo migliore ed anche in minor tempo. Al riguardo non avremmo sicuramente fatto mancare - come è dimostrato anche dalla presentazione di alcune nostre proposte - un apporto di merito costruttivo.

Vorrei soffermarmi ancora sul tema delle deleghe, sollevato anche in corso d'opera nei nostri interventi. Nei fatti si è compiuto un travisamento del testo originale in una materia delicata come quella dell'attribuzione delle deleghe. Sappiamo da molte sentenze della Corte costituzionale ed anche dalla profonda ispirazione della nostra Costituzione che l'attività legislativa è fondamentalmente affidata al Parlamento; il Governo può esercitarla in casi particolari, ma sottoposti a regole. Dobbiamo evidenziare che il Governo si è avvalso anche di un'altra furbizia, cioè della corsia privilegiata che i Regolamenti parlamentari affidano ai collegati alla finanziaria e che ha permesso di introdurre via via modifiche ordinamentali attraverso emendamenti, restringendo i tempi con determinate procedure su materie delicate, quale l'ambiente, la Corte dei conti (peraltro, un tema già affrontato del disegno di legge n. 847), l'Avvocatura dello Stato, la Carta nazionale dei servizi, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, il risparmio energetico e le norme sulla bancarotta.

Abbiamo denunciato alla Camera dei deputati, ed anche qui, al Senato della Repubblica, con numerosi interventi, tra i quali quello conclusivo svolto dal senatore Zanda, quanto la stessa furbizia di questo modo di procedere abbia consentito una modalità emendativa (prevista appunto per i collegati alla finanziaria), sottraendo all'esame del Parlamento in modo puntuale intere parti che sono vere e proprie riforme ordinamentali e che qui sono passate come emendamenti. Ci chiediamo quale qualità della legislazione stiamo producendo; quale confronto vero, chiaro e trasparente stiamo avviando tra ipotesi di riforme organiche, su testi comprensibili sia per il Parlamento che per i cittadini, affinché questi possano giudicare nel merito l'una o l'altra posizione su questioni rilevanti della vita del Paese e del territorio.

Ecco, non viene fatto niente di tutto questo. In contrasto con tante osservazioni prodotte da anni dal Comitato per la legislazione, ci troviamo di fronte ad un provvedimento costituito da un insieme di leggi, di richiami e di modifiche poco trasparente, in base alla semplificazione normativa, alla delegificazione, al cosiddetto taglia-leggi.

Quando il Governo e la maggioranza vorranno confrontarsi seriamente su riforme organiche, troveranno - e hanno trovato, come è dimostrato - il contributo del Partito Democratico; tuttavia, quando si usa il potere del Governo e dei Regolamenti per umiliare il confronto nel Parlamento, per non favorire l'elaborazione di leggi chiare, noi non saremo mai d'accordo.

Denunceremo, come abbiamo già fatto - ripeto - questo stato di cose che non è altro che lo specchio di un'insofferenza per la divisione dei poteri, principio cardine nelle democrazie moderne. Non è che non vediamo come la velocità delle decisioni, le pressioni sugli Esecutivi siano sempre più incalzanti. E, certo, sappiamo che questo tema è diverso rispetto a 20 o 30 anni fa. Ma questo significa allora affrontare seriamente il tema dei Regolamenti parlamentari, la riforma costituzionale. Già il tema dei Regolamenti potrebbe da solo produrre più celerità e non per questo meno elaborazione e contributo parlamentare. Ciò è stato dimostrato quando la volontà politica ha portato ad un confronto vero e costruttivo. Significa, inoltre, trasformare il modo di lavorare delle Commissioni assegnando più importanza a questi luoghi nei quali il lavoro e il confronto di merito è molto più netto, molto più puntuale. Significa ancora affrontare il tema del bicameralismo perfetto e, sicuramente, la riforma costituzionale e la riduzione del numero dei parlamentari.

Siamo pronti a partire da questo, ma anche da ciò che è stato prodotto nella scorsa legislatura da molti senatori e dai Gruppi parlamentari in questo ramo del Parlamento. Ma certo, se si vive il Parlamento come un impaccio invece di applicarsi alla fatica e alla responsabilità a cui è tenuto chi governa, si va in un'altra direzione. E allora - mi spiace dirlo - invece di un Presidente del Consiglio Capo dell'Esecutivo e delle Assemblee parlamentari ci ritroviamo cuochi, capponi e tacchini. Ma questa è un'altra brutta pagina che non avremmo voluto vedere perché offende la dignità dei singoli e quella delle istituzioni che essi rappresentano, tutti, e i loro poteri democratici.

Vorremmo quindi che questi comportamenti, questi atteggiamenti, così come anche questi provvedimenti, non venissero più prodotti. Vorremmo che si affrontassero per materie organiche le

riforme serie di cui il Paese ha bisogno e su questo l'apporto del Partito Democratico sarà sempre in prima linea. *(Applausi dal Gruppo PD.)*

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B (ore 11,40)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spadoni Urbani. Ne ha facoltà.

SPADONI URBANI (PdL). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, l'atto che stiamo discutendo è particolarmente importante e incide in modo sensibile sull'organizzazione dello Stato. Lo vedo in senso positivo e non rimembro il passato che non c'è stato.

L'*iter* legislativo testimonia la laboriosa attività del Parlamento a sostegno di un'azione governativa volta a predisporre norme chiare per rendere più efficiente la macchina dello Stato, la macchina pubblica, mentre la spinta allo sviluppo tecnologico insita in tanti articoli del provvedimento è la rappresentazione plastica del ritardo che il nostro Paese ha nei confronti della modernità.

Si dà oggi una spallata ad un certo modo di intendere il ruolo della burocrazia, che ha caratterizzato per lungo tempo il proprio rapporto con i cittadini presentandosi con volti - perché no? - arroganti e molte volte inefficienti. Ce ne sono stati anche tanti capaci, ma la maggior parte però non lo è stata. Ora avanguardia di sistemi di controllo politico sulle imprese e le libere iniziative, ora dispensatrice di favori di dubbia legittimità quando si trattava solo di far riconoscere diritti. Quanti favori ho sentito asserire di fare quando si doveva solo far rispettare il diritto delle persone! L'ho sentito con le mie orecchie e vissuto con la mia persona politica.

L'intoccabile burocrate, prigioniero di linguaggi propri non comprensibili per la gente comune (ricordate il burocratese ed anche il sindacalese?), tutelato, per così dire, dalla legislazione più ampia, contraddittoria e farraginoso del mondo, non ha diritto di esistere nel nuovo millennio.

Credo sia questo il pensiero del Governo e che vada anche sostenuta la rincorsa del Governo volta ad adeguare la legislazione e le strutture burocratiche di vasti settori statali alla sfida globale, che non è solo tecnologica, ma anche tra uffici pubblici snelli ed efficienti, tra chi è prigioniero di retaggi ideologici e chi invece sa accogliere le novità con apertura e fiducia.

Ecco allora un primo cuneo per scardinare certe inefficienze contenuto nell'articolo 22, con il quale, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare sul mercato i servizi originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di scala. Ricordo poi il dispositivo previsto dall'articolo 32, che rappresenta un'innovazione nel processo di ammodernamento; l'articolo 30, che introduce nelle carte dei servizi delle amministrazioni pubbliche la possibilità di strumenti conciliativi al posto di quelli giurisdizionali per la definizione delle controversie, e l'articolo 34, con il quale si apre poi un canale di dialogo tra sistemi burocratici e cittadini.

La legge in esame riguarda numerosi altri ambiti: dalla riforma di enti strumentali di vari Ministeri, a norme per favorire il turismo, a modifiche del processo amministrativo e civile (di cui si è lungamente parlato), fino alla semplificazione dei testi normativi e della pletora di leggi che affligge il Paese e che, come dicevo prima, è la vera grande protettrice di tutte le inefficienze.

Vorrei richiamare l'attenzione sull'articolo 38 - che dovrebbe stare particolarmente a cuore alle donne, ma più in generale alle famiglie - che richiama interventi a favore della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, favorendo forme di flessibilità che possono essere particolarmente utili, specie alle donne, ma - lo ripeto - anche alle famiglie. Certo, la complessità delle problematiche affrontate richiederà una legge organica, in grado di riordinare e portare a sistema quanto già disposto in diversi provvedimenti, ma anche di risolvere in modo più globale e innovativo le questioni.

La strada della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro consentirebbe di raggiungere molti obiettivi. Mi appello dunque al Governo, e so che in esso vi è sensibilità sufficiente per accogliere quanto sto chiedendo, perché venga al più presto proposta una regolamentazione nuova e globale in tale ambito.

Concludo sottolineando che a questo punto dell'*iter* legislativo è urgente varare al più presto e definitivamente questo disegno di legge. Voglio ricordare che non è un atto a sé stante, ma si raccorda a numerose altre norme, poste in attuazione, della legge finanziaria dello scorso anno e del programma di Governo votato dagli italiani.

Il mio voto sarà pertanto favorevole. Grazie per l'attenzione, per avermi ascoltato e per la pazienza che avete dimostrato. *(Applausi dal Gruppo PdL.)*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galperti. Ne ha facoltà.

GALPERTI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, per quanto attiene al metodo, abbiamo già svolto alcune riflessioni e manifestato alcune perplessità rispetto al modo di procedere per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni in materia di giustizia contenute anche in questo provvedimento.

Abbiamo già avuto modo di sottolineare che la riforma, significativa, di buona parte del rito del lavoro è stata collocata all'interno di un provvedimento economico e che, addirittura, la Commissione giustizia non ne sia stata nemmeno assegnataria nemmeno in sede referente, ma in sede consultiva. Abbiamo sottolineato la settimana scorsa che dentro un provvedimento di natura economica - che riguardava non solo l'energia, ma che ha via via incorporato nuove disposizioni relative a vari settori economici - vi è una parte concernente la riforma del codice di procedura civile. Vi sono infatti norme che riguardano la competenza distrettuale delle procure (quindi in questo caso anche la procedura penale) e norme che riguardano consorzi; norme che riunificano la competenza esclusiva davanti al TAR di Roma per provvedimenti attinenti all'energia, norme inerenti la proroga e, soprattutto, la non retroattività dell'azione collettiva.

Non è quindi la prima volta che sottolineiamo, in Aula e in Commissione, questo modo un po' strano di procedere o perlomeno, dal nostro punto di vista, non condivisibile: le norme che riguardano la giustizia non hanno trovato quest'anno un luogo, ovvero la Commissione, deputato alla discussione dei temi della giustizia, ma hanno trovato una sede diversa in provvedimenti economici e di altro tipo.

Il risultato è positivo? Io credo che esso dia, in qualche misura, ragione delle osservazioni che abbiamo svolto. Infatti, questo disegno di legge è stato approvato alla Camera il 2 ottobre 2008 come provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica. Forse c'era l'intenzione di inserire disposizioni sulla giustizia all'interno di un provvedimento collegato alla finanziaria nell'ottobre 2008 per poter, in buona fede, accelerare l'approvazione delle norme in materia di procedura civile; ciò nonostante, siamo portati a chiederci se questo metodo e questa procedura abbiano poi portato nella direzione auspicata. Infatti, siamo ormai quasi al mese di giugno 2009 e ci apprestiamo forse oggi ad approvare definitivamente questo disegno di legge, pur riconoscendo, come abbiamo già fatto altre volte, che, per quanto riguarda la parte della giustizia, il provvedimento contiene alcune misure importanti e condivisibili che vanno sottolineate.

Questo percorso dopo un anno di vita parlamentare ci lascia con un interrogativo. Se consideriamo i temi che riguardano l'organizzazione della giustizia e, quindi, la possibilità di riforme vere ed efficaci che vanno in qualche misura ad incidere sui tempi dei processi e sulla possibilità di rendere ai cittadini un servizio migliore di quello che oggi rende il sistema giustizia, il bilancio di questo primo anno non è entusiasmante.

Ipotizziamo di tralasciare i provvedimenti emergenziali che hanno riguardato la proroga per i giudici onorari e quello relativo alle sedi disagiate, che contiene già nel titolo la dichiarazione di un'emergenza o di uno stato di sofferenza; allo stesso modo immaginiamo poi di dimenticare più che il lodo la legge Alfano, che sta a dimostrare che il Parlamento in verità funziona benissimo, perché quando vuole è in grado di incardinare, discutere ed approvare nei suoi due rami qualsiasi legge (nel caso specifico, stiamo parlando di una legge che è del luglio dello scorso anno, ma non la includerei tra le priorità che possono o potevano interessare una comunità di cittadini). Ebbene, se tralasciamo e non ricordiamo i tre o quattro provvedimenti che sono andati a tamponare emergenze o situazioni di necessità, credo che il bilancio di questo anno non possa dirsi positivo.

Da parte nostra auspichiamo invece che possa aprirsi una stagione nuova di confronto e di discussione in Commissione, in maniera propria, nel senso cioè che i provvedimenti riguardanti la giustizia trovino in quella sede, in forma omogenea definita, il luogo proprio di discussione e di approfondimento, anche nella convinzione e nella speranza che un provvedimento che venga adeguatamente istruito possa evitare poi che vi siano continui rimpalli tra il Senato e la Camera.

Penso poi ad un'altra importante norma che abbiamo approvato la settimana scorsa all'interno di quei provvedimenti che si occupano un po' di tutto: quella relativa alla delega alla riunificazione dei riti. Si tratta di un tema talmente importante ed ampio che, rispetto ad esso, abbiamo dato - lo facciamo da sempre e lo abbiamo fatto anche quest'anno - una disponibilità al confronto e alla discussione, anche se devo dire che, se non in piccolissima parte, questa disponibilità non è stata ad oggi accolta, né ci è stata data la possibilità di manifestarla e di concretizzarla.

Per quanto riguarda il disegno di legge oggi all'esame, soprattutto per quanto concerne la discussione generale e degli emendamenti, e poi la sua approvazione, mi rifaccio a quanto è stato detto in maniera condivisibile dal relatore Delogu, quando ha voluto giustamente sottolineare che, con riferimento alla parte riguardante la giustizia, il provvedimento torna dalla Camera

sostanzialmente identico, se non in due o tre punti che sono già stati ben evidenziati. Uno riguarda la sostituzione all'articolo 47 (articolo 46 nel testo approvato dalla Camera) della parola "ricevuta" con la parola "trasmessa", con riferimento alla dichiarazione sottoscritta dal testimone: tale punto è stato oggetto di lunghissima discussione anche con il collega Benedetti Valentini e riguarda la prova scritta, che è uno degli aspetti importanti inseriti in questo provvedimento. In un primo momento noi pensavamo che fosse da preferire il termine "ricevuta", che è stato invece corretto oggi con "trasmessa", anche se credo che rimanga inalterata la novità del nuovo istituto che viene introdotto nella riforma.

Gli altri due passaggi sono già stati ricordati e, per quanto ci riguarda, sono condivisibili. Si tratta in particolare di due nuove formulazioni: una si riferisce all'opposizione in materia di concordato, che nella nuova versione passa dall'articolo 62 all'articolo 61, e va a ridefinire meglio di quanto avevamo previsto in precedenza le norme relative alle disposizioni in materia di concordato; l'altra, quella più importante, come prima sottolineava il relatore, attiene invece alla nuova versione dell'istituto che abbiamo definito del filtro in Cassazione. Infatti, mentre avevamo già eliminato in una prima versione la «doppia conforme», il testo torna dalla Camera con un'inversione che ritengo positiva. Infatti, anziché avere quattro clausole tipiche di ammissibilità, si è rovesciata l'impostazione introducendo due clausole generali di inammissibilità, poc'anzi ricordate, che riguardano decisioni prese in maniera più o meno conforme alla giurisprudenza consolidata, al di fuori delle quali il ricorso è sempre ammissibile.

Sul provvedimento quindi, come abbiamo detto, confermiamo una valutazione positiva per quanto riguarda l'aggiornamento del valore delle cause di competenza del giudice di pace, il nuovo regime dell'incompetenza ex articolo 38 del codice di procedura civile, che viene definito e consegnato ad una maggiore celerità e sintesi dentro al processo, con la possibilità di eccepire - già con la comparsa di costituzione e risposta - l'eccezione di incompetenza per valore e per territorio, mentre per quanto concerne il giudice deve essere indicato già nell'eccezione il giudice che si ritiene competente a giudicare la causa.

Non vogliamo ricostruire tutto il provvedimento, perché oggi siamo chiamati a discutere solo delle parti modificate. Tuttavia, credo sia giusto ricordare che su alcuni punti vi sono stati un apporto e una discussione costruttivi, che più di un emendamento, presentato in Commissione dal Gruppo del Partito Democratico e dal capogruppo Casson, è stato accolto e quindi che abbiamo concorso a rendere il provvedimento più efficace e pertinente alle finalità che si proponeva.

Resta il grande interrogativo rispetto al metodo e alla procedura seguiti in questo anno di lavori, laddove la Commissione giustizia avrebbe potuto essere messa in grado di lavorare diversamente, e non mi riferisco solo ai pareri consultivi su tutto il rito del lavoro, ma anche alla sede referente, nella quale è stata chiamata ad esaminare provvedimenti talmente vasti da inibire il lavoro preparatorio e istruttorio che essa, per i temi che la riguardano direttamente, dovrebbe essere in grado di svolgere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Sottosegretario, dirò poche parole su alcune norme del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica che nel suo complesso non posso non apprezzare; esse riguardano la produzione legislativa e forse, anche se sono state evocate nel corso dell'*iter* parlamentare, meritano qualche parola in più. Mi riferisco agli articoli 3, 4 e 5.

Sull'articolo 3 non posso che compiacermi per la conferma che la Camera dei deputati ha dato al testo del Senato condividendo, oltre il contenuto, anche una questione che non è di poco conto. La norma contenuta nell'articolo 3 prevede l'inserimento nella legge fondamentale in materia di produzione normativa da parte del Governo, la legge n. 400 del 1988, di una disposizione che impegna il Governo, nell'emanazione di norme di qualsiasi livello e rango (si citano anche le circolari, ma si intende anche decreti-legge, decreti legislativi e, addirittura, proposte emendative), ad individuare alcuni vincoli per stabilire il percorso e i contenuti di tali disposizioni, con il richiamo esplicito delle norme derogate, sostituite o modificate e l'indicazione espressa, più o meno sintetica, del loro contenuto, citando il titolo della legge o più semplicemente un testo che ne esprima sufficientemente il campo di applicazione.

Questo principio è stato accolto. Proviene da una disposizione introdotta a suo tempo dalla Camera, che era per così dire indirizzata al vento, senza destinatario. Invece, con l'inserimento fatto dal Senato e condiviso dalla Camera è divenuta norma indirizzata specificamente al Governo, ma non è l'unica che si riferisce all'articolo 13-*bis* di cui al Capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, perché prevede altri vincoli, quali ad esempio, al comma 3, l'obbligo da parte del Governo di

aggiornare i codici ed i testi unici, e, al comma 4, l'obbligo per la Presidenza del Consiglio dei ministri di adottare atti di indirizzo perché ci sia la preminente considerazione delle materie codificate e riordinate quando si effettuano interventi legislativi.

Mi fa piacere che il Sottosegretario che assiste a questa discussione sia proprio quello per la giustizia perché uno dei produttori e dei destinatari del maggior numero di norme è proprio il suo Dicastero. Mi spiace sia momentaneamente assente il vice ministro Vegas, ma un altro Ministero interessato è proprio quello dell'economia. Quindi, è bene che essi stessi ed i loro uffici facciano mente locale a queste disposizioni che, mi auguro, tra oggi e domani diventeranno legge dello Stato.

La seconda norma è quella riferita all'articolo 4 che interviene sul cosiddetto taglia-leggi, che è in dirittura di arrivo. Il 16 dicembre di quest'anno scadono i termini per l'adozione dei decreti legislativi ricognitivi, che conterranno le norme che a tutto il 31 dicembre 1969 meritano di restare in vigore. Tutte le altre norme datate fino a quel momento e non citate s'intenderanno abrogate. Questo articolo organizza meglio l'effetto, così drastico, del taglia-leggi prevedendo, contrariamente al testo originario: che il 16 dicembre 2009 vi sia una verifica con i decreti legislativi ricognitivi; che successivamente, ove non vengano modificati, vi sia l'effetto abrogativo e quindi la caducazione di tutte le norme richiamate fino al 31 dicembre 1969; che, infine, vi sia un'attività di riordino di questo complesso di norme, cioè una scadenza dei termini più ragionata, più meditata, più razionale che aiuterà senz'altro il percorso di questo modello di riordino del sistema legislativo molto drastico, ma per questo anche molto rigido, che viene in un certo qual modo ammorbidito.

La Camera poi ha tradotto nell'articolo 4 una disposizione che recupera il decreto-legge n. 200 del 2008 emanato conferendo un volume di norme prodotte dall'Unità d'Italia fino al 1948, cioè all'entrata in vigore della Carta costituzionale, che prevede appunto l'abrogazione generale di queste norme. Poiché questo volume, allegato al decreto-legge, conteneva una serie di norme di ratifica di trattati internazionali - il mondo del diritto internazionale è un po' a sé stante e questo fatto ha messo in agitazione non solo il mondo degli studiosi, ma anche il mondo diplomatico, sia interno che internazionale - questo collegato recupera una serie di disposizioni che riguardano i trattati internazionali.

Infine, l'articolo 5, norma diretta al Governo, della quale mi auguro che esso faccia uso, introduce nella legge n. 400 del 1988 due norme a regime: la prima prevede che il Governo, con propri Regolamenti, quindi con attività tipicamente governativa, possa procedere alle abrogazioni e al riordino di regolamenti previgenti. Dagli accertamenti fatti in questi anni per il cosiddetto taglia-leggi si è verificato che il monte maggiore di norme è contenuto nei regolamenti governativi e ministeriali. La norma del comma 1 dell'articolo 5 autorizza il Governo in via ordinaria a procedere (potendolo fare, perché, ripeto, la potestà regolamentare è del Governo) a riordinare, abrogare e riorganizzare tutto il sistema dei regolamenti, anche prescindendo da interventi legislativi.

Il comma 2 di questo stesso articolo prevede, a regime, la possibilità per il Governo di produrre testi unici compilativi, cioè non innovativi delle leggi ma che mettano in ordine la legislazione esistente e quindi consentano agli operatori del diritto, alle famiglie, ai cittadini, ai professionisti, ai magistrati ed alla stessa pubblica amministrazione, di disporre di una fonte, quantomeno autorevole e qualificata, sulla quale poter far affidamento nell'applicazione delle leggi.

A mio modesto avviso, una volta entrato in vigore questo collegato ci sarà una piccola rivoluzione anche nel modo di fare legislazione e normazione. Me lo auguro: però il pallino, da quello che ho detto, è soprattutto nelle mani dell'Esecutivo. *(Applausi dal Gruppo Pdl)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (PD). Signora Presidente, non posso che meravigliarmi, come si è meravigliato il collega Galperti che mi ha preceduto, che una riforma importante come quella del codice di procedura civile sia stata inserita in un collegato alla manovra finanziaria. È un disegno di legge che reca: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile». Si è cioè trattata questa riforma del codice di procedura civile come se fosse funzionale allo sviluppo economico del Paese.

È stato anche detto che la riforma civile veniva fatta per favorire gli investimenti stranieri in Italia, in quanto gli stranieri non vengono ad investire in Italia per la lunghezza del nostro processo civile. Guardate che le multinazionali e le imprese straniere che vengono ad investire in Italia hanno già provveduto per conto loro a porre rimedio ad una situazione grave come quella in cui versa il nostro Paese, prevedendo clausole compromissorie per sottrarre le controversie che riguardano i loro contratti alla giustizia italiana. Qualsiasi avvocato che è in questa Aula sa perfettamente come ormai sono fioriti in tutto il territorio italiano studi associati di carattere internazionale in cui si

richiede ai giovani che ne vogliano far parte di sapere perfettamente l'inglese e naturalmente anche di aver fatto *stage* all'estero, soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti, perché le clausole compromissorie riguardano proprio l'attribuzione della competenza a decidere di quelle controversie a Paesi di diritto anglosassone.

Il collega Galperti lo ha detto con molta chiarezza: perché sottrarre un materia così importante come quella della riforma del codice di procedura civile alla Commissione giustizia? Eppure nella Commissione giustizia, anche da parte della maggioranza, vi sono nomi estremamente prestigiosi; avremmo potuto affrontare innanzi tutto in quella sede le vere cause dei ritardi nella definizione dei nostri processi civili. È regola fondamentale che ogni volta che si deve affrontare e risolvere un problema bisogna conoscerlo a fondo. Per quale ragione le imprese straniere che vengono ad investire in Italia si vogliono sottrarre e si sottraggono con la clausola compromissoria alla giustizia italiana? Per il semplice fatto che i processi civili in Italia hanno una durata assolutamente inaccettabile. Un processo dura mediamente otto anni, ma può anche capitare - gli avvocati civili che sono in quest'Aula lo sanno - che duri molto di più, anche 15-20 anni.

Le imprese straniere quando hanno deciso di non servirsi della giustizia italiana non sono andate a leggere le nostre relazioni o le relazioni inaugurali del presidente della Cassazione o dei vari presidenti della corte d'appello. Basta leggere l'ultimo rapporto *Doing Business* della Banca mondiale, e si vede che l'Italia quanto all'efficienza della giustizia, valutata - come è noto - su tre parametri (tempi, costo del processo e numero dei passaggi), occupa addirittura il 150° posto su 181 totali. A livello mondiale siamo al 150° posto su 181: ci sarebbe da vergognarsi! Se guardiamo alla classifica dei livelli europei risuliamo addirittura sestultimi, precedendo soltanto la Bosnia, Cipro, l'Andorra, la Croazia e la Slovenia.

Gli avvocati sanno, come lo sa il sottosegretario Alberti Casellati qui presente, qual è la causa di questi grossi ritardi: la causa è l'enorme carico di lavoro dei giudici. Da indagini condotte al riguardo, sappiamo che mediamente il nostro Paese ha un carico di cause del 40 per cento superiore a quello degli altri Stati. Non solo: è stato più volte scritto che il nostro Paese ha un carico di cause civili pari (pari!) a quello della Francia, della Spagna e di quasi tutta l'Inghilterra messe assieme. Questa è una delle cause principali.

La seconda causa viene individuata nella pessima distribuzione dei magistrati sul territorio. È vero, abbiamo 11 magistrati ogni 100.000 abitanti (intendiamoci bene, tra civilisti e penalisti, quindi giudici di ogni grado), ma non tutti sono distribuiti sul territorio nello stesso modo. Nei tribunali di alcune zone del Sud, dove praticamente pare che l'economia si sia fermata al secolo scorso, risulta evidente che il carico di lavoro dei giudici che vi operano è basso. Nei tribunali che si trovano invece in zone particolarmente sviluppate, in zone ricche e che richiedono una giustizia pronta e veloce, il carico di lavoro è molto superiore alla percentuale indicata del 40 per cento.

Esistono inoltre alcune ricerche condotte da gruppi di lavoro universitari in sede internazionale - di cui però non abbiamo potuto discutere, perché il provvedimento non è stato discusso in Commissione giustizia - che individuano le cause, fermo restando l'enorme carico di lavoro, che determinano la lunghezza dei tempi e come questi potrebbero essere abbreviati. Da tutti questi gruppi è stato indicato come esempio da imitare Torino. È stato inoltre precisato che non devono essere trattate contemporaneamente più cause poiché il giudice, che non è in condizione di conoscerle tutte, stenta ad impadronirsene e ad impedire i vari espedienti dilatori degli avvocati.

Badate bene, anche gli avvocati sono in numero veramente spropositato rispetto ai giudici; i giudici sono meno di 10.000, gli avvocati sono 230.000. Quindi, anche questo ha la sua rilevanza sulla possibilità di definire le cause.

Un'altra causa che è stata individuata da altro gruppo di lavoro sempre in sede internazionale e universitaria è stata la rotazione dei giudici. Sappiamo benissimo che in alcune sedi, quelle disagiate cui accennava il collega Galperti, c'è una rotazione ogni due anni: vi si mandano gli uditori che devono farsi le ossa, per cui non hanno questa grande preparazione; quindi, ruotano e arriva un altro che deve studiare daccapo la causa.

Per quale motivo il tribunale di Torino funziona meglio degli altri? Perché per tradizione i torinesi fanno anche i magistrati; nel tribunale di Torino i magistrati sono piemontesi, sono soprattutto torinesi, e non si muovono; un primo motivo l'hanno dunque eliminato. Inoltre, un presidente di tribunale intelligente, che si va a guardare - a differenza di noi in Parlamento - le risultanze delle indagini che sono state fatte, ha scoperto che se le cause si trattano a piccoli gruppi, quindi conoscendole, si fa molto prima a definirle. Infine, nel tribunale di Torino (a proposito della distribuzione dei magistrati) è molto più facile creare dei giudici specializzati per determinate materie, pur non essendo un tribunale grande; con una preparazione eccezionale da parte del magistrato specializzato ne consegue una maggiore velocità di definizione dei processi.

Senatore Delogu, abbiamo trattato tutto questo in Commissione o in Aula? Assolutamente no. Eppure era stata avanzata una proposta molto seria dal collega Maritati, ossia l'ufficio del processo. Il senatore Maritati era Sottosegretario nella precedente legislatura e anche il Sottosegretario qui presente sa benissimo che nella scorsa legislatura si lavorò proprio a questo al Ministero, perché tutti sappiamo - gli avvocati in particolare lo sanno - quanto pesa sulla velocità di definizione la grande preparazione del magistrato e la conoscenza della causa sin dall'inizio da parte dello stesso. Nella passata legislatura, il Governo di centrosinistra pensava che fosse indispensabile porre il magistrato in queste condizioni e quindi aveva pensato all'ufficio del processo, cioè un ufficio che potesse collaborare con il giudice perché arrivasse alla prima udienza in condizioni di conoscere perfettamente il processo e di governarlo: questo è l'importante per la definizione dei processi. Ma di tutto questo non abbiamo parlato.

Speravamo che per lo meno nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati qualcuno sollevasse questi problemi, ma evidentemente anche lì è successa la stessa cosa che è accaduta in Senato, ossia che di questi problemi non si è occupata la Commissione giustizia, ma altra Commissione, e alla Commissione giustizia è stato chiesto solamente il parere.

Abbiamo parlato sì solo due norme che sono state modificate, e queste ci inducono non so se a fare dell'ironia o a chiederci a che punto siamo arrivati. È vero, senatore Delogu, lei ha fatto degli sforzi veramente encomiabili per cercare di giustificare l'incongruenza della norma introdotta con l'articolo 360-*bis* del codice di procedura civile, che era una delle norme speciali. Noi l'avevamo detto: attenzione, se è vero che il carico di lavoro del magistrato è la causa principale della lentezza del sistema giudiziario cerchiamo di dare forza ai filtri, in modo che al magistrato arrivino pochi processi che possa decidere con grande velocità. Ma non è andata affatto così; non abbiamo modificato l'articolo del codice di procedura civile che consente al giudice di convocare le parti solo per l'interrogatorio formale e, solo su sollecitazione, per la conciliazione. Perché non abbiamo modificato la norma per consentire al giudice di tentare lui la conciliazione con la convocazione delle parti, così come del resto è stato fatto con il processo dinanzi al giudice di pace? Si tratta infatti di una misura che ha dato frutti notevoli proprio perché gli avvocati sanno che molte volte, anche quando vogliono arrivare ad una transazione della causa, il cliente si rifiuta se non è il giudice a stabilirlo. È così, io sono nell'ambiente e me lo hanno riferito moltissimi avvocati che molte volte tentano la transazione per evitare le cause ma i clienti rispondono solo al giudice.

La previsione peggiore è stata rimandare ai decreti delegati anche le transazioni extragiudiziali, cioè gli uffici di transazione creati dagli avvocati che dovrebbero portare ad una definizione. Ciò peraltro a Monza sta funzionando perché gli avvocati si sono messi d'accordo avendo anche loro compreso che l'importante è fare arrivare al giudice il minore numero di cause possibili. Su questo fronte nulla, si rimanda ai decreti delegati. Questo veramente ci stupisce.

Il senatore Delogu ha parlato della riforma che riguarda la famosa deposizione scritta, che a me lascia perplesso. Forse chi esercita al Nord può pensare che una deposizione trasmessa all'avvocato vada bene, però mi pare si fosse detto che per il giusto processo la prova dovesse essere raccolta davanti ad un giudice terzo e in contraddittorio.

Signora Presidente, concludo citando la formula prevista con riguardo all'articolo 360-*bis*: in base alla quale il ricorso è inammissibile «quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa». Aveva ragione, senatore Delogu, quando in ordine al ricorso diceva che è chiaro quand'è in maniera difforme, ma non si comprendono tutti gli arrampicamenti che lei fa per provare che è giustificato anche il ricorso per Cassazione quand'è conforme alla decisione: ciò urta infatti contro un principio fondamentale, che è quello dell'interesse ad impugnare una sentenza. Che interesse ho ad impugnare una sentenza che mi dà ragione e che è conforme alla giurisprudenza? Perché andare davanti alla Corte di cassazione se la sentenza è conforme? Per farla motivare in maniera diversa? Perché? La giurisprudenza è difforme se la motivazione è diversa? Deve essere conforme alla conclusione; non ci siamo proprio.

Così come non ci siamo con l'altra dichiarazione sulla violazione dei principi del giusto processo. Mi domando come si faccia ad ammettere nel processo civile - non esiste neanche nel processo anglosassone - la testimonianza scritta, consegnata, trasmessa addirittura alla corte e conciliarla con l'articolo 111 della Costituzione. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signora Presidente, avevamo già espresso il nostro giudizio ampiamente negativo quando questo provvedimento è stato esaminato in prima lettura dal Senato. Giudizio negativo perché ritenevamo che la riforma della procedura civile - mi riferisco a questa parte del

provvedimento - fosse materia molto impegnativa, tale da richiedere un intervento di sistema e di struttura, nel senso che qualsiasi modifica del codice di rito deve prevedere una modifica della struttura degli uffici giudiziari. Ecco perché nella scorsa legislatura il Governo si era mosso nella direzione di provvedimenti armonici caratterizzati da una visione organica: riforma di struttura, con l'introduzione dell'ufficio per il processo; riforma della procedura penale; riforma della procedura civile; riforma del processo del lavoro; riforma del diritto societario.

Ho ripreso e riproposto il lavoro che avevo curato al Ministero quando ricoprivo la carica di Sottosegretario nei provvedimenti su queste materie, che sono stati depositati dal mio Gruppo. Peccato che dormano nelle Commissioni, che siano in una posizione di stallo.

Invece, siamo andati avanti con delle norme espunte dai provvedimenti più organici. Abbiamo preso qua e là alcune di queste norme prospettandole come riforma della procedura civile (la stessa cosa sta avvenendo per la procedura penale), affermando che si tratta della risposta che il nostro Stato dà alla crisi - che esiste - del settore della giustizia e che, com'è stato ricordato, è determinata dall'alto numero del contenzioso: ogni 100.000 abitanti, ogni anno entrano nel sistema giustizia, solo nel settore civile, 6.500 processi. Lo stesso numero di processi che entrano nel sistema giudiziario di Spagna, Inghilterra e Germania messe insieme.

Questo dimostra che qualcosa del nostro sistema non funziona, per cui era necessario intervenire. Dopo aver fatto la solita ricognizione sulla giustizia che non funziona, sul ritardo della giustizia, bisogna interrogarsi sui relativi motivi. Tra questi, fondamentali sono l'alto livello del contenzioso, l'inesistenza di procedure deflattive, la scarsità del numero dei magistrati. Infatti, può anche darsi che i magistrati siano sufficienti, ma bisogna vedere i numeri non in rapporto alla popolazione, ma ai processi. Ripeto, il rapporto non deve essere fatto tra numero di abitanti e numero di magistrati, ma tra numero di processi e numero di magistrati. In Germania i processi sono 3 milioni e i magistrati 20.000; in Italia i processi sono 5 milioni e i magistrati 8.000. C'è pertanto qualcosa che non funziona nel nostro sistema; quindi pensavamo che l'intervento dovesse essere armonico e globale.

Eravamo convinti che questa legislatura potesse fare tali riforme, considerando l'ampia maggioranza parlamentare e i lunghi tempi a disposizione: pensavamo fosse la tipica legislatura in cui i grandi progetti di riforma potevano avviarsi con dibattito, discussione e confronto e portarsi al risultato. Ciò, però, non è avvenuto: ce ne dispiace perché è un'occasione persa.

Per entrare nello specifico del provvedimento oggi al nostro esame in terza lettura, devo purtroppo sottolineare che proprio le conseguenze di questa visione non armonica del problema hanno provocato un progressivo peggioramento. Infatti, rispetto al testo che abbiamo licenziato in quest'Aula e poi trasmesso alla Camera dei deputati, quello che oggi ci viene riproposto è notevolmente peggiorato perché crea una confusione incredibile nella parte che sto esaminando, cioè quella della riforma della procedura civile.

Si prevede un tipo di intervento profondamente distonico rispetto ad una nostra antichissima tradizione che non possiamo cambiare con un tratto di norme. Il nostro sistema da sempre - come tutti i sistemi di tradizione di diritto romano - era impostato sul fatto che il precedente giurisprudenziale non costituisse vincolo per il magistrato e per il giudizio; potesse costituire un'indicazione, ma - ripeto - non un vincolo, a differenza dei sistemi di *common law* in cui il precedente giurisprudenziale viene equiparato alla norma. La differenza tra i due sistemi è evidente. Con la riforma che ci accingiamo ad approvare, invece, abbiamo inserito nel nostro sistema la promozione del precedente giurisprudenziale a livello di norma.

Nel momento in cui si inserisce la disposizione prevista dall'articolo 360-*bis*, per cui deve essere dichiarato inammissibile il ricorso i cui motivi non offrono elementi per confermare o mutare l'orientamento della Corte di cassazione, si determina la cristallizzazione del diritto e della giurisprudenza. In tal modo, quindi, creiamo una supercassazione: creiamo una sezione che potrà stabilire se e quando è maturata l'ora x nel quadrante della storia giudiziaria per cui un precedente giurisprudenziale possa essere rivisto. Si tratta di una scelta gravissima perché affidiamo, non alla sezione della Corte di cassazione investita del ricorso, ma ad un'altra sezione appositamente creata, il destino di stabilire se la giurisprudenza possa o no cambiare. Ripeto che si tratta di un fatto gravissimo, perché si crea una sovrastruttura assolutamente non prevista dal nostro ordinamento.

Il nostro sistema già prevede il regime delle inammissibilità del ricorso, che è interno al sistema di valutazione delle sezioni, le quali possono decidere se procedere in udienza pubblica o in camera di consiglio quando debba valutarsi sull'inammissibilità. Il testo licenziato dalla Camera dei deputati ha prodotto una confusione incredibile e non so come quest'Assemblea possa approvare un simile scempio normativo! Esaminiamo cosa si propone.

L'articolo 360-*bis* recita: «Inammissibilità del ricorso», dimenticando che esistono già le norme degli articoli 360, 365, 366 e 366-*bis* del codice di procedura civile che prevedono i casi di

inammissibilità. Si introduce una norma intitolata «Inammissibilità del ricorso», quasi che quella prevista diventasse l'unica ragione di inammissibilità. E invece ce ne sono altre.

Secondo la norma introdotta il ricorso è inammissibile quando i motivi non offrono elementi per confermare o mutare la decisione. Vediamo cosa accade in questi casi: arriva il ricorso e il primo presidente della Cassazione lo assegna ad un'apposita sezione, che deve verificare se sussistono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità. Quindi, l'apposita sezione creata non decide sull'inammissibilità, ma deve verificare se sussistono i presupposti. Questo perché, attraverso una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, viene modificato anche l'articolo 380-*bis* in cui si dice che il relatore nominato della sessione di cui all'articolo 376, cioè l'apposita sezione che dovrebbe giudicare sull'inammissibilità, se ritiene che sussistono i casi di inammissibilità deve compilare una relazione per chiedere un giudizio in camera di consiglio. A quel punto il presidente della Corte, ricevuta questa relazione, fissa l'udienza in camera di consiglio per decidere sull'inammissibilità. In sostanza, abbiamo creato una sezione filtro che non decide, ma deve esclusivamente valutare in prima battuta; poi viene fissata l'udienza.

Si è detto che questo sarebbe un metodo deflattivo delle pendenze dei ricorsi in Cassazione: è esattamente il contrario. Infatti, per un ricorso che attualmente potrebbe essere dichiarato inammissibile dalla sezione a cui viene assegnato, oggi invece ci vogliono due giudizi: un giudizio prognostico dell'apposita sezione e uno della sezione cui viene affidata la decisione dell'inammissibilità. Quindi - ripeto - un duplice giudizio sulla stessa questione. E questo è il contrario del principio della deflazione.

Infine, dobbiamo fare attenzione nel varare le norme. Non è pensabile licenziare dei testi che contengano delle assurdità.

È stato inserito dalla Camera dei deputati l'articolo 67-*bis* all'ordinamento giudiziario, secondo il quale a comporre la sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile - stiamo parlando delle sezioni in Cassazione - sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni. Ma l'articolo 376 sulla composizione delle sezioni riguarda le sezioni unite e le singole sezioni. Pertanto mi chiedo come sia possibile varare una norma in cui si dice che a comporre la sezione di cui all'articolo 376, ossia sezioni unite e singole sezioni, sono chiamati magistrati appartenenti a tutte le sezioni. Ma che significa? Che volete dire e cosa vogliono dire i colleghi della Camera dei deputati con questa norma? Forse che le sezioni semplici vanno costituite con componenti di tutte le altre sezioni?

Aveva un senso dire che le sezioni unite vengono composte dai magistrati che appartengono a tutte le sezioni, così come è previsto ora, ma non fare riferimento all'articolo 376 del codice di procedura civile, che riguarda le sezioni semplici.

È possibile licenziare un testo che contiene simili errori e siamo generosi nel definirli tali? Non si può consentire. Nella nostra veste di rappresentanti di un'Aula parlamentare, rappresentanti del Senato della Repubblica, siamo chiamati ad approvare testi di legge, e questo disegno di legge è ormai alla sua approvazione definitiva, che devono regolare il nostro ordinamento e, nel caso specifico, l'ordinamento del processo civile e il funzionamento della Corte di cassazione. Dobbiamo assumerci la responsabilità di ciò che intendiamo fare, al di là delle ragioni politiche secondo cui un provvedimento deve arrivare in porto assolutamente perché ciò è imposto dalla politica. La politica impone serietà nei comportamenti, nelle decisioni, nell'assunzione del proprio ruolo e nell'organizzazione di tale ruolo in funzione politica ma anche tecnica.

Siamo chiamati a produrre, in funzione dei cittadini, leggi che siano leggibili, comprensibili e che non siano fonte di distorsioni radicali del nostro ordinamento, che abbiano un obiettivo contrario alla deflazione o che contengano assurdità tali da rendere incomprensibile e difficile qualsiasi lettura.

Sempre nel provvedimento in esame è prevista poi la norma sulla semplificazione dei testi normativi. Questa semplificazione, che noi intendiamo sancire così solennemente nel testo in fase di approvazione, viene smentita da questa articolazione vergognosamente al di fuori di ogni razionalità normativa, un autentico bisticcio di volontà fra ciò che si assume di fare e ciò che si offre ai cittadini.

Ritengo che il Senato possa, senza stravolgere alcunché di politico, introdurre giuste correzioni ad un testo - mi riferisco agli articoli da me richiamati - in modo che sia quanto meno dignitoso. Gli errori sono stati da noi colti e sottolineati; è bene pertanto correggerli subito senza dover intervenire in un secondo momento, con ciò dimostrando agli italiani che non siamo neanche capaci di scrivere una norma. *(Applausi dal Gruppo IdV e del senatore D'Ambrosio).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (PD). Signora Presidente, colleghi, credo che chi è intervenuto prima di me abbia già ampiamente sviluppato il tema di una quasi totale discrepanza tra i titoli con i quali partono questi convogli legislativi, rappresentati dai collegati alla legge finanziaria, e i contenuti reali con i quali arrivano a destinazione. È come se ci si recasse presso una stazione di treni, si trovasse indicata come destinazione di un convoglio Parigi e poi ci si ritrovasse ad Algeri, Tunisi o Il Cairo, cioè destinazioni alle quali forse il macchinista o colui che muove gli scambi magari non ha voluto intenzionalmente condurre il convoglio, ma alle quali questo modo irrazionale di procedere nell'attività legislativa in qualche modo conduce.

E, se non si presta attenzione, si rischia anche di essere cattivi rifinitori della nostra opera legislativa. Il testo del disegno di legge che il Senato esamina questa mattina, oltre a contenere norme sullo sviluppo economico, sulla semplificazione, sulla competitività e sul processo civile, aggiunge norme sul processo amministrativo e sul rapporto tra le giurisdizioni che avrebbero sicuramente meritato, come fatto di innovazione dei contenuti originari del provvedimento, la modifica del titolo. Altrimenti, il passeggero crede di essere arrivato a Parigi e non si accorge invece di essere arrivato a Il Cairo.

L'originario collegato conteneva dieci deleghe; l'iter parlamentare si è protratto per 7-8 mesi; oggi i collegati si sono moltiplicati per tre e contengono dozzine di deleghe al Governo. Ciò dovrebbe far riflettere sulla modernità e sulla capacità dei collegati di rispondere in termine di rapidità, ma anche di appropriatezza del lavoro legislativo al fine per cui furono preordinati.

Prendiamo l'articolo 11 come esempio di maionese legislativa impazzita; nei primi due commi, si parla di farmacie e di riforma del sistema di organizzazione delle farmacie. Al terzo comma, qualche apprendista stregone della tecnica legislativa ha introdotto una norma, che personalmente non riesco a capire, che riguarda la trasmissione e la comunicazione di documenti tra le pubbliche amministrazioni e, in particolare, alle amministrazioni di enti locali sotto i 5.000 abitanti. Una norma cioè che starebbe bene in una disciplina generale sul procedimento amministrativo, ovvero sulla trasmissione «aiutata» in favore di questi piccoli Comuni di flussi di informazioni in possesso di altre amministrazioni; ma cosa c'entra con la nuova disciplina delle farmacie?

Vorrei citare come fatto oggettivamente pericoloso per il nostro sistema imprenditoriale e industriale, ma anche per la qualità della normazione, la continua autorizzazione di deleghe in materia ambientale. Sono quattro o cinque anni che queste norme si scrivono, si sovrascrivono, si cancellano e si scrivono un'altra volta.

Vorrei dire - mi spiace che non sia presente in Aula un rappresentante del Governo nella materia specifica, ma credo che il sottosegretario Vegas riferirà - a chi amministra la cosa pubblica in materia ambientale, di non essere preda, di non mettersi a disposizione dell'ultima delle *lobby* che viene a chiedere la riscrittura della disciplina generale su questioni che attengono l'ambiente. Sono temi troppo delicati per essere lasciati al continuo moto di una risacca di *lobby* che si abbattono sugli uffici del Ministero dell'ambiente.

Ci sono poi delle norme che, francamente, fanno sorridere chi ha partecipato quest'anno ai lavori delle Aule parlamentari, chi ha conosciuto e visto la politica finanziaria del Governo. Abbiamo visto finanziare le leggi di questo Parlamento attraverso il sistematico attingere ai fondi per il Mezzogiorno, ai fondi per le aree sottoutilizzate e ai fondi CIPE, che abbiamo riprogrammato con atti legislativi.

Ebbene, c'è una norma all'articolo 14 che impone a questi cattivi enti locali e a queste cattive amministrazioni regionali la cosiddetta tracciabilità finanziaria. Vuol dire che esse dovranno dichiarare, quando spendono dei soldi che derivano da queste fonti finanziarie, che sono derivati da lì, che li hanno presi in un determinato mese e li hanno utilizzati in un appalto, magari dopo sei mesi e non quattro, come dicono le norme stesse. Vogliamo, insomma, far fare delle brutte figure alle amministrazioni lente; un sistema «brunettiano» per incitare la spesa corretta dei fondi che lo Stato mette a disposizione delle autonomie locali. Ma, allora, dovremmo dire a molti concittadini del Nord Italia: caro concittadino, tu oggi viaggi su questo treno perché questi soldi sono stati sottratti al tuo concittadino della Campania, dell'Abruzzo, della Calabria e della Sardegna; tu non paghi l'ICI perché abbiamo preso i soldi dalle aree sottoutilizzate.

Questa tracciabilità che lo Stato chiede alle amministrazioni locali dovrebbe imporla, prima di tutto, a se stesso, altrimenti la situazione diventa abbastanza comica.

Per non citare poi la natura intrinseca di legge-provvedimento e di norma-provvedimento di molte delle disposizioni che voi state per approvare con questo disegno di legge, che noi invece intendiamo contrastare: si tratta di norme-provvedimento che discriminano situazioni simili, com'è il caso delle società partecipate da Italia Lavoro spa. In particolare, mentre la società ALES spa, che si trova in Sicilia, viene messa in liquidazione ed i posti di lavoro salvati perché viene assorbita da Italia Lavoro, c'è invece un'altra società, la IN.SAR spa che si trova in Sardegna, che viene

liquidata, ma i posti di lavoro non sono garantiti e i danari derivanti dalla liquidazione - che provengono da leggi a favore delle politiche di sviluppo del Mezzogiorno - vengono incamerati in un fondo del Ministero del lavoro e da lì non si sa dove vanno. Anche in questo caso, dunque, la tracciabilità dei flussi finanziari cui fa riferimento l'articolo 14, viene poi dimenticata in un'altra norma: quei fondi per il Mezzogiorno confluiranno in un calderone nazionale e, mentre i lavoratori di ALES spa potranno dormire sonni tranquilli per il loro posto di lavoro, credo che invece quelli di IN.SAR spa il sonno lo abbiano già perso da molto tempo.

Concludo con due annotazioni che riguardano la metodologia del ricorso alla delega al Governo sino a conseguenze direi costituzionalmente illegittime. Sono previste in questo provvedimento tante deleghe con le quali, ad esempio, si cancella, si riforma, si trasfonde in un unico soggetto enti che oggi si occupano dell'informatica nella pubblica amministrazione e della formazione (la Scuola superiore della pubblica amministrazione); ma l'esito di questo processo non è indicato dal legislatore, ma dal Governo, al quale viene lasciata totale libertà di procedere come meglio ritiene.

Il sistema trova però un momento di perversione costituzionale nell'articolo 44 del disegno di legge, quello che riforma il processo amministrativo. Colleghe, qui stiamo veramente legittimando un'idea di Parlamento che poi si trasforma nelle parole di inutilità e addirittura di dannosità che abbiamo sentito dal Presidente del Consiglio nei giorni scorsi. Si prevede il termine di un anno per la riforma del processo amministrativo: ma siamo sicuri che tale delega debba essere assegnata al Governo? Questa importante riforma non poteva invece essere affidata alla Commissione giustizia, al Parlamento, cioè alla Camera e al Senato? Sono previsti poi altri due anni per poter correggere l'applicazione di quella delega. Credo che non dobbiamo avallare l'umiliazione di cui ci hanno parlato i nostri colleghi, per cui chi è stato eletto e si deve occupare di questi temi, avendo la preparazione per sedere nelle Aule parlamentari, viene confinato alla sede consultiva. Procedendo in questo modo, infatti, il Consiglio di Stato, consulente del Governo e da oggi redattore delegato di queste norme di riforma, conterà nel processo legislativo più del Parlamento, prodigo nel delegare all'Esecutivo parti troppo grandi ed importanti della sua funzione.

Non esistono criteri direttivi su questa materia; quelli che vengono chiamati principi e criteri direttivi non sono altro che la ripetizione insistita dell'oggetto della delega, mentre invece si attribuisce troppo al Governo quando gli si affida il riordino delle competenze del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni. Si sta dicendo cioè che il Governo stabilirà quali giudici decideranno cosa, ed il Parlamento dovrà semplicemente prenderne atto e pronunciarsi in senso affermativo o negativo quando i provvedimenti arriveranno all'esame delle Camere. Si dice inoltre che il Governo procederà alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, ma per arrivare a quale conclusione? Si prevede, ancora, che il Governo riordinerà i casi di giurisdizione estesa al merito: d'accordo, ma con quali modifiche al sistema attuale?

Come si fa, infine, a dire che la legge si adegua - e questa è l'ultima sconcezza tra quanto troviamo scritto nel disegno di legge - ad un criterio direttivo individuato nella giurisprudenza delle corti superiori: cioè si sta dicendo che il pensiero, anche provvisorio, della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato diventa il criterio cui si ispira il Parlamento nel dare la delega al Governo. Credo che ciò sia un grande errore: se questo infatti può andar bene per la Corte costituzionale, che è il giudice delle leggi, questo non può invece avvenire per organi della giurisdizione, che sono chiamati semplicemente a fissare un punto di interpretazione della legge, che è in definitiva la volontà del legislatore. Come farà il Governo di fronte ad un conflitto di giurisprudenza tra le sezioni della Cassazione o del Consiglio di Stato, o tra Cassazione e Consiglio di Stato, come avviene oggi? Proporrà alle Commissioni parlamentari un testo A e un testo B? Attenderà che si evolva la giurisprudenza di queste Corti superiori? Credo che non stiamo facendo bene il nostro lavoro: stiamo rinunciando a farlo.

Ho concluso, colleghi. Vi chiedo: ma tutto ciò è solo un errore? È solo frutto di quei macchinisti impazziti, di coloro che fanno gli scambi al convoglio, oppure dietro c'è e non ve ne accorgete una ideologia che poi porta alle affermazioni sulla inutilità del Parlamento? Non è che qualcuno vuole farvi sbagliare, non vi accorgete dell'errore, ne diventati complici e poi, quando ve ne accorgete, sarà troppo tardi? Noi, di questa complicità, non vogliamo essere responsabili. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta (ore 13,09).

216^a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2009
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SCHIFANI,
indi della vice presidente MAURO
e della vice presidente BONINO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 217 del 27 maggio 2009
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,36).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1082-B) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 17,29)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1082-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, rinunzio al mio intervento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Malan.

MALAN, relatore. Signor Presidente, la maggior parte degli interventi ha interessato questioni sulle quali è relatore il collega Delogu. Per i profili di mia competenza, in particolare, ricordo che con riferimento alla questione richiamata dal senatore Sanna, ricordo che l'articolo 11, è stato il frutto di una forte riduzione del testo precedentemente pervenutoci dalla Camera, nell'ambito del quale vi era una serie di misure relative ai Comuni, tra le quali una riforma delle modalità attraverso le quali si esercita la funzione del segretario comunale. Si è ritenuto di stralciare questa norma, che verrà

probabilmente riesaminata con il codice delle autonomie, anche se resta in piedi il comma 3, di cui voglio sottolineare la positività, che esenta i piccoli Comuni dal presentare una certa documentazione quando quest'ultima è in possesso di altre pubbliche amministrazioni, ovviamente nel caso in cui il suddetto Comune debba presentare pratiche presso altri organi della pubblica amministrazione.

Eventuali considerazioni aggiuntive avrò modo di farle in occasione dell'espressione del parere sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Delogu.

DELOGU, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che la discussione di questa mattina abbia affrontato problemi più di carattere generale che non attinenti a quelle poche modifiche che la Camera ha apportato al disegno di legge già approvato dal Senato.

Veramente non ho apprezzato particolarmente le critiche mosse alle modifiche che hanno interessato il cosiddetto filtro in Cassazione, perché il fatto che questo filtro sia rappresentato da cinque consiglieri e non da tre e che si sia data maggiore possibilità alle parti di interloquire e di far valere le proprie ragioni mi sembra un elemento assolutamente positivo. Per questa ragione credo che le critiche presentate non abbiano particolare fondamento. Certo, tutto è migliorabile, ma è quello che si sta tentando di fare anche con questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, siamo alla quarta lettura di un provvedimento che sposa la riforma del processo civile con interventi di sviluppo economico per dar vita ad un sistema giudiziario efficiente che dispensi certezza giuridica e promuova lo sviluppo economico e il benessere.

È noto a tutti che una giustizia civile e rapida fa girare velocemente l'economia e l'obiettivo principale che questo provvedimento, appunto, persegue è la riduzione dei tempi del processo, che oggi sono drammaticamente lunghi e collocano l'Italia nelle graduatorie internazionali sull'efficienza dietro ad alcuni Paesi africani.

Certo, come tutti gli interventi riformatori anche questo ha sollevato dei distinguo, ma tutto si può dire tranne che la situazione poteva essere lasciata così com'è. Ci sono provvedimenti dal lato della domanda di giustizia - penso al principio di lealtà processuale - per responsabilizzare l'iniziativa degli avvocati, proprio tenendo conto della litigiosità che caratterizza e connota il nostro sistema, senatore D'Ambrosio. Ci sono poi provvedimenti anche dal lato dell'offerta, volti alla riduzione dei tempi processuali, alla semplificazione dei riti, alla mediazione, proprio per diminuire il pesante fardello che grava sui magistrati.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 17,33)

(*Segue ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia*). Ma consentitemi solo di soffermarmi brevemente sul filtro in Cassazione. Si tratta di un'innovazione assai importante, sostanziale, significativa, e questa sua importanza è stata sottolineata in un recente studio proprio dalla Banca d'Italia. Ebbene, questo studio, basato sulla letteratura economica, segnala che la complessiva qualità del sistema delle impugnazioni dipende soprattutto dall'efficienza dell'ultimo grado di giudizio, perché condiziona le scelte delle parti e il comportamento dei giudici nei precedenti gradi di giudizio.

È normale - e lo dico al senatore Delogu che questa mattina ha introdotto il tema del filtro in Cassazione - che una norma come quella attuale, che presenta profili di assoluta novità, possa determinare discussioni, approfondimenti, dibattiti che possono portare, come è stato, a rivisitazioni della formulazione del testo originario. Questo è proprio il cuore della dialettica parlamentare.

La norma approvata dalla Camera dei deputati, e all'unanimità, cioè con l'approvazione della maggioranza e dell'opposizione (e credo, quindi, che questo non possa essere considerato uno scempio, come ha affermato il senatore Li Gotti), introduce un significativo mutamento di prospettiva rispetto alla disposizione approvata in seconda lettura dal Senato. In base a questo testo - forse è bene spiegarlo ancora una volta - la Corte di cassazione sarà chiamata a verificare se sussista una causa di inammissibilità del ricorso. Si è cambiata quindi la prospettiva: prima si dichiarava che il ricorso era ammissibile, mentre oggi si afferma che il ricorso in linea di principio è

ammissibile, salvo che ricorra una delle cause di inammissibilità previste dell'articolo 360-*bis* del codice.

Il testo approvato dal Senato in seconda lettura è andato incontro ad alcune osservazioni critiche, in quanto la norma sul filtro in Cassazione attribuiva alla Corte un potere eccessivo riferimento a parametri certi. Infatti, il testo recitava letteralmente «il ricorso è dichiarato ammissibile (...) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene» - sottolineo ritiene - «di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento». Dunque, si tratta di un potere discrezionale che è stato ritenuto troppo ampio.

Il testo approvato dalla Camera aggancia invece la valutazione di inammissibilità del ricorso al verificarsi di presupposti oggettivi. Anche nella nuova formulazione, la norma sul filtro consente alla Corte di cassazione di esaminare il ricorso nel merito quando, in base all'esame dei motivi di ricorso, emerge la necessità di confermare o mutare l'orientamento della Corte.

Si tratta di una norma, che si è mutuata dall'esperienza giuridica di altri Paesi, che consente alla Corte di decidere il ricorso nel merito, quando i motivi di ricorso la inducano a mutare il proprio orientamento o quando i motivi di ricorso - è su tale punto che vi è stata un'ampia discussione anche in Commissione - la inducano a confermare il proprio orientamento, ma con argomenti diversi da quelli utilizzati in precedenza, ad esempio per rispondere alle obiezioni che la dottrina abbia sollevato nei confronti della sua giurisprudenza. È quindi evidente che, in base al nuovo articolo 360-*bis*, sarà dichiarato inammissibile il ricorso che non contiene elementi che inducono la Corte a confermare con altre motivazioni o a mutare il proprio orientamento.

In conclusione, gli interventi predisposti sono mirati a ridare mobilità e respiro ad un sistema gravemente compromesso, a deflazionare il terribile carico di arretrato che grava oggi su ogni tentativo di scossa del sistema giudiziario. Per questo motivo auspico l'approvazione convinta del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BUTTI, segretario. «La 1^a Commissione permanente, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione della proposta 27.1, sulla quale il parere è di semplice contrarietà».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MALAN, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti e quattro gli emendamenti. Peraltro, mi sembra che gli emendamenti 4.1 e 4.2 vertano su parti del provvedimento che non sono state modificate dalla Camera. In ogni caso, prevale la necessità di arrivare all'approvazione finale del provvedimento: esso contiene misure molto importanti e dunque se ne auspica la definitiva approvazione.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, il parere del Governo va nello stesso senso del relatore, tenendo conto che siamo alla quarta lettura del provvedimento. Quindi, invito caldamente i presentatori a ritirare gli emendamenti, altrimenti, il parere sarà contrario su questi come sugli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Incostante e dai altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Bianco e dai altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Colleghi, vi prego di prendere posto e di votare ognuno per sé.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Adamo e dai altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4, con l'annesso allegato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 5.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli da 6 a 11 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 12.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 12.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli da 13 a 16 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 17.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 17.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli 18 e 19 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 20.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 20.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge 1082-B

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 21 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 22.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 22.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge 1082-B

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 23 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 24.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 24.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 25.

VITA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signor Presidente, volevo esprimere un voto contrario all'articolo 25, anche con la sollecitazione a renderci conto di ciò che stiamo votando: in un disegno di legge dedicato alla semplificazione ed al processo civile si privatizza il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee di Roma. Vorrei solo che questa nostra Aula fosse consapevole di ciò che sta approvando. Quindi, il mio è un no dovuto al merito e soprattutto al metodo.

INCOSTANTE (PD). Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 25.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, per errore, ho votato a favore dell'articolo 25, mentre il mio voto era contrario.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Ricordo che l'articolo 26 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

POSSA (PdL). Signora Presidente, l'ordine del giorno G27.1 richiede al Governo di inserire nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, in considerazione del fatto che l'ASI dà grande impulso alle attività del comparto aereospaziale, che ha ricadute importanti su altri comparti, come il meccanico, l'elettronico e quello della comunicazione, che tutti ricadono sotto la competenza del Ministero dello sviluppo economico.

È pertanto giusto, a mio avviso, che il Governo inserisca, per il buon funzionamento dell'ASI, un componente così designato. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

VETRELLA (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho ritirato l'emendamento 27.3, trasformandolo in un ordine del giorno, la cui prima parte va esattamente nella direzione di quanto già illustrato dal collega Possa, ovverosia di avere un membro designato anche dal Ministro dello sviluppo economico nell'ambito del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana.

La seconda parte dell'ordine del giorno, invece, tiene conto di due argomenti importanti: in primo luogo, le tecnologie nel settore aeronautico e spaziale ormai sono estremamente simili, quindi c'è una sinergia molto forte in quel contesto (basti pensare, ad esempio, ai materiali, all'elettronica e così via); in secondo luogo, le attività in termini applicativi dell'aerospazio ormai sono trasversali a parecchi vari Ministeri, basti pensare alle telecomunicazioni spaziali, alla navigazione spaziale per quanto riguarda i trasporti, ai problemi relativi all'ambiente e all'osservazione della terra, per quanto riguarda appunto i satelliti di osservazione.

Questa seconda parte dell'ordine del giorno in esame, quindi, chiede di istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Dipartimento dell'aerospazio per esercitare l'indispensabile azione di indirizzo e coordinamento delle varie attività di ricerca e innovazione. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

MALAN, relatore. Signor Presidente, il parere è sostanzialmente favorevole: visto che entrambi gli ordini del giorno, per quanto riguarda il dispositivo, chiedono la stessa cosa, e cioè l'inserimento nel Consiglio di amministrazione dell'ASI di un membro designato dal Ministro dello sviluppo economico, sarebbe opportuno avere in entrambi la stessa enunciazione. Credo sia più opportuna quella del G27.1, in quanto l'espressione «ad adoperarsi» mi sembra più appropriata rispetto a «prevedere», visto che per prevedere effettivamente una diversa composizione di questo Consiglio ci vuole un provvedimento di legge. In ogni caso, sulla enunciazione dell'impegno mi rimetto al Governo.

Per quanto riguarda poi la seconda parte del dispositivo dell'ordine del giorno G27.3, esprimo parere favorevole.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G27.1, mentre sull'ordine del giorno G27.3, se modificato come proposto dal relatore, esprimo parere favorevole sulla prima parte del dispositivo; la seconda, invece, che prevederebbe l'istituzione di un Dipartimento, non si può che accogliere come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Vetrella, accoglie la proposta del relatore?

VETRELLA (PdL). Signor Presidente, l'unico aspetto che vorrei mettere in risalto è che quello che stiamo approvando attualmente fa riferimento a linee guida relativamente al riordino degli enti di ricerca. Questa è la ragione per la quale avevo considerato che l'espressione «a prevedere» fosse più opportuna; però non ho nessun problema al riguardo e quindi accolgo la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G27.1 non verrà posto ai voti. Quanto all'ordine del giorno G27.3 (testo 2), il primo capoverso del dispositivo è stato accolto dal Governo, mentre il secondo è stato accolto come raccomandazione. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, anche tale ordine del giorno non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 28, 29 e 30 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 31.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 31.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 32.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 32.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 33.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 33.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 34.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 34.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 35.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 35.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 36 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 37.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 37.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli 38 e 39 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 40.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 40.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 41.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 41.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. L'articolo 42 del testo del Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Passiamo pertanto all'esame e alla votazione dell'articolo 42, corrispondente all'articolo 43 del testo approvato dal Senato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 42.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 43 è identico all'articolo 44 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 44, corrispondente all'articolo 45 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito il presentatore di illustrare.

CASSON *(PD)*. Signora Presidente, svolgerò una brevissima illustrazione che costituisce anche dichiarazione di voto. Con l'articolo 44 si fa riferimento a una delega al Governo in materia di procedimento elettorale.

Ricordiamo tutti le recenti problematiche che sono derivate dall'assenza di una disciplina specifica e che si sono manifestate anche in relazione alle ultime elezioni politiche con il ricorso dell'onorevole Pizza contro il provvedimento di esclusione della sua lista dalle ultime competizioni elettorali: ciò, oltre a produrre dei forti contrasti giurisprudenziali, ha rischiato di compromettere addirittura lo svolgimento delle elezioni politiche del 2008.

Noi condividiamo la scelta che è stata compiuta al comma 2, lettera *d*) dell'articolo 44, di tipizzare un procedimento *ad hoc* per le controversie concernenti atti di procedimenti elettorali preparatori per le elezioni del rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Non possiamo però assolutamente condividere l'attribuzione di queste controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, innanzitutto perché la materia dell'elettorato attivo e passivo coinvolge situazioni di diritto soggettivo, ma anche perché esistono alcune pronunce della Corte costituzionale, in particolare del 2004 e del 2006, con le quali è stata censurata l'attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva sulla base del parametro utilizzato anche in questo caso dei blocchi per materie.

In questo senso, abbiamo presentato gli emendamenti 44.1 e 44.300, volti appunto a modificare questa situazione. *(Applausi del senatore D'Ambrosio).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutte le proposte di modifica per le motivazioni già illustrate in precedenza, cioè la necessità di arrivare all'approvazione definitiva del provvedimento in esame.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.1.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 44.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44.2, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.3, identico all'emendamento 44.300.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 44.3, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori, identico all'emendamento 44.300, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 44.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 44.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 45, corrispondente all'articolo 46 del testo approvato dal Senato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 45.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 46, corrispondente all'articolo 47 del testo approvato dal Senato.

E' approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 47, corrispondente all'articolo 48 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELOGU, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, in quanto le modifiche proposte non sono di particolare sostanza.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 47.1, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.2.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 47.2, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.3.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, si tratta evidentemente di un errore materiale compiuto dal Governo e dalla maggioranza, quando hanno mutato l'impostazione dei ricorsi in Cassazione, accogliendo finalmente la nostra proposta e parlando di ricorso «inammissibile» invece che «ammissibile». Peraltro, per un refuso, è rimasta una impostazione letterale sbagliata secondo la logica della lingua italiana e secondo il diritto. Si tratta della parte che concerne il riferimento all'esame dei motivi che non offre elementi «per confermare o mutare» l'orientamento della Corte di cassazione.

C'è sicuramente una forma verbale in più, quella che riguarda la conferma; si tratta di un errore che è stato rilevato all'interno delle Commissioni riunite anche da senatori della maggioranza, in particolare dal presidente Berselli. Prendiamo atto del fatto che la maggioranza e soprattutto il Governo non vogliono perdere nemmeno una settimana per far entrare in vigore questo disegno di legge. Tuttavia, poiché il codice di procedura civile è destinato normalmente a durare per venti o trent'anni, desidero che risulti almeno agli atti che da questo errore e da questa svista - comunque la si voglia chiamare - noi ci dissociamo. I giuristi e gli esperti di diritto se la prenderanno con chi ha chiuso un occhio e accettato errori così banali. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 47.3, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.4, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.5.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 47.5, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.6.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 47.6, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 47.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signora Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario, ma colgo l'occasione per chiedere un intervento chiarificatore al Governo in merito ad un altro articolo;

quando si esaminano gli articoli di un testo successivi al primo si rischia di lasciare in sospeso dubbi emersi alla Camera. All'articolo 51, leggendo il Resoconto della Camera dei deputati, non è chiaro il passaggio dal rito sommario a quello ordinario. C'è un punto oscuro che forse il Governo dovrebbe chiarire, anche nell'ambito della delega che gli è stata conferita per il procedimento di unificazione in relazione proprio al rito sommario.

Si legge che ai fini dell'introduzione del procedimento sommario, la parte convenuta ha soli 10 giorni di tempo prima dell'udienza per costituirsi. Ove mai il giudice, come prevede la norma, non ritenesse che quella causa debba essere trattata con rito sommario, la disposizione prevede che si fissi l'udienza, ai sensi dell'articolo 183 del codice di procedura civile. Quello che invece la norma non prevede, e su cui chiedo chiarimenti, è che nel fissare l'udienza si rimettano i termini alle parti al fine di preservarle dalla decadenza. Per chiarezza della norma ritenevo utile questo intervento e ringrazierei il Governo se replicasse.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. La senatrice Poretti è intervenuta in merito all'articolo 51 e quindi sul procedimento sommario di cognizione. In realtà, la formulazione dell'articolo 51 è assai chiara in quanto recita testualmente che il giudice, se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, con ordinanza non impugnabile fissa l'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile.

Ciò significa che il giudice rinvia ad un'udienza la prima istruttoria dell'articolo 183, ovvero la prima udienza del procedimento di cognizione ordinaria, nella quale le parti possono chiedere, in base al comma sesto del medesimo articolo 183, le memorie istruttorie. Quindi non c'è alcun bisogno di fissare ulteriori termini, al di là del rinvio all'articolo 183, perché quest'ultimo già prevede la possibilità per le parti di chiedere le memorie necessarie per una istruttoria completa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 47.

È approvato.

Ricordo che gli articoli da 48 a 53 sono identici, rispettivamente, agli articoli da 49 a 54 del testo approvato dal Senato.

L'articolo 54, corrispondente all'articolo 55 del testo approvato dal Senato, non viene posto in votazione in quanto le modifiche al testo ivi recate consistono in un mero coordinamento numerico, reso necessario dalla soppressione di un precedente articolo.

Ricordo che gli articoli 55, 56 e 57 sono identici, rispettivamente, agli articoli 56, 57 e 58 del testo approvato dal Senato.

L'articolo 58, corrispondente all'articolo 59 del testo approvato dal Senato, non viene posto in votazione in quanto le modifiche al testo ivi recate consistono in un mero coordinamento numerico, reso necessario dalla soppressione di un precedente articolo.

Ricordo che l'articolo 59 è identico all'articolo 60 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 61, corrispondente all'articolo 62 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere contrario.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 61.1, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 61.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 62 e 63 sono identici, rispettivamente, agli articoli 63 e 64 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 64, corrispondente all'articolo 65 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 65 è identico all'articolo 66 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 66, corrispondente all'articolo 67 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che gli articoli da 67 a 72 sono identici, rispettivamente, agli articoli da 68 a 73 del testo approvato dal Senato.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082-B (ore 18,25)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che vi è la massima necessità di riformare il processo civile e rendere più efficiente la macchina amministrativa, nonché trovare urgenti misure per uscire dalla crisi economica.

Ci tengo a ricordare la classifica internazionale sui tempi processuali, contenuta nel rapporto *Doing Business*, redatto ogni anno dalla Banca mondiale e contenente indicazioni alle imprese sui Paesi in cui è più vantaggioso investire.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,27)

(Segue PETERLINI). Non è una statistica che fa riferimento all'Italia, ma che indirizza le imprese rispetto ai Paesi in cui investire o non investire. L'Italia si posiziona al centocinquantunesimo posto su 181 Paesi del mondo. Quanto ad efficienza della giustizia, il nostro Paese viene addirittura dopo l'Angola, il Gabon, la Guinea e Sao Tomé.

Questi dati, signora Presidente, hanno suscitato lo sconcerto maggiore alla fine dello scorso gennaio, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, a giustificazione degli allarmi lanciati a ripetizione dal Consiglio d'Europa.

Stando al succitato studio, in Italia un processo civile dura in media 1.210 giorni. In Germania, che si colloca al nono posto, i tempi si riducono a 394 giorni e dunque meno di un terzo rispetto ai tempi previsti per un processo civile in Italia. Ci tengo a sottolineare che i danni maggiori derivanti dalla lentezza del nostro sistema di giustizia ricadono oltre che sui cittadini e sulle imprese soprattutto sullo Stato italiano. Basti pensare che nel 2008 lo Stato ha dovuto pagare ai cittadini più di 32 milioni di euro di risarcimento per danni legati al protrarsi dei processi.

Tornando al provvedimento in esame, non ci trova d'accordo la decisione del Governo di intervenire in modo parziale attraverso un provvedimento *omnibus*. Ciò ha purtroppo pregiudicato il confronto parlamentare con ripercussioni negative sulla qualità delle norme e sulla coerenza dell'ordinamento. Basti pensare che nel tortuoso tragitto dalla Camera al Senato e poi dal Senato alla Camera, il provvedimento ha riportato l'aggiunta di numerosi nuovi articoli e ulteriori deleghe. Quando si legifera improvvisando vuol dire che manca una visione chiara sia sotto il profilo economico che della giustizia.

Si potevano indubbiamente ridurre i tempi se in prima lettura si fosse ascoltato il contributo dell'opposizione sui nodi critici: il filtro in Cassazione, che infatti alla fine è stato anche se a fatica corretto, la prova testimoniale, che poteva essere meglio definita, la mini riforma del processo civile, che avrebbe dovuto introdurre norme più utili per l'efficienza della giustizia e la riduzione dei tempi processuali precedentemente indicati, tenendo conto anche del fatto che la lentezza dei processi in Italia è stata causa di 51 delle 82 condanne inflitte dalla Corte europea di giustizia all'Italia.

In ordine poi alla chiarezza e limpidezza delle fonti normative, soprattutto quelle relative a misure finanziarie, si avverte grave mancanza di coerenza. Non si comprende esattamente da dove si prendono i soldi e più che altro si assiste all'ennesimo spostamento di fondi da un capitolo all'altro. In parte le risorse finanziarie vengono acquisite attraverso i fondi FAS, i fondi per le aree

sottoutilizzate, impiegati non per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate ma per le più diverse ragioni. In questo modo il processo di sviluppo delle imprese e dei territori viene fortemente depotenziato.

Un'altra fonte è quella degli interventi strutturali di politica economica e delle riduzioni lineari delle autorizzazioni di spesa, ma tutto nell'ambito di una preoccupante incertezza di collocazione effettiva dei fondi.

Con riferimento poi ad aspetti economici, signora Presidente, il nostro Paese potenzialmente potrebbe essere tra i primi ad uscire dalla crisi economica nella quale è stato coinvolto. Siamo al terzo posto per dimensioni del debito pubblico, pari a circa 1.700 miliardi di euro, e corriamo il rischio di finire al 120 per cento del PIL nel 2010, anche se nel contempo il nostro Paese registra il maggior risparmio a livello di famiglie, che risultano meno indebitate rispetto ad altri Paesi sviluppati. Lo stesso vale per le nostre imprese.

Possiamo pertanto puntare su un elemento molto importante, la tenuta della domanda interna, grazie a questa propensione dei nostri cittadini e delle nostre imprese. La difficoltà, però, per il nostro Paese sta nel fatto che anche la nostra economia dipende dall'*export*, con il 28 per cento del prodotto interno lordo, anche se naturalmente meno della locomotiva europea delle esportazioni, cioè la Germania, con il 48 per cento.

Puntando su questo dato dobbiamo incentivare la domanda interna non con semplici appelli a spendere di più ma con misure di sostegno a chi è stato maggiormente colpito da questa crisi, garantendo alle famiglie la tenuta dello stile di vita che non è solo una misura sociale, che qui vorrei richiamare, ma soprattutto una misura per aiutare l'economia e far uscire l'Italia, prima degli altri, da questa pesante crisi, incentivando con questo il consumo.

L'efficienza del provvedimento in esame sotto il profilo economico resterà però dubbia e sotto il profilo delle piccole innovazioni in materia di giustizia esso risente di improvvisazione e della mancanza di un quadro chiaro di riferimento. Mi dispiace molto di questo perché il codice civile non dovrebbe essere una normativa fatta da piccoli emendamenti come quelli presentati nel ping pong tra Camera e Senato.

Nel corso del dibattito svolto in Commissione e in Aula il nostro Gruppo ha presentato una serie di proposte migliorative tutte ispirate dal rifiuto di una posizione pregiudiziale e dalla ricerca delle politiche più utili per il Paese. Tali proposte si sono incentrate su alcuni temi quali la semplificazione normativa, che è necessaria ma talvolta è realizzata in modo davvero complicato, la pubblica amministrazione, la certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti, la Conferenza dei servizi: tutto questo nella convinzione che la pubblica amministrazione debba tornare ad essere vista non solo come un vincolo o come un impaccio, ma anche come una grande risorsa per le politiche pubbliche nazionali e che il procedimento amministrativo debba tornare ad essere, anche sotto il profilo della cultura giuridica ed istituzionale, quello che è stato, cioè un grande strumento di mediazione sociale che consente partecipazione dei cittadini, trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione.

È stato anche affrontato in modo insufficiente il tema del turismo e del consiglio d'amministrazione dell'ENIT. Siamo tutti molto convinti che il turismo meriti una politica molto intensa perché è una delle risorse primarie per tutto il nostro Paese e per le varie Regioni che lo compongono.

Giudichiamo invece con favore la creazione di organismi di conciliazione previsti dal provvedimento. Ma non è stato definito in modo chiaro e netto l'impatto di queste norme nella modifica del processo civile, il che ci lascia ovviamente perplessi.

Abbiamo assistito al conferimento di ulteriori deleghe sulla base delle previsioni contenute in questo provvedimento. Le famiglie e le imprese si trovano in grande difficoltà. Sono loro la risorsa più importante per far ripartire l'economia ed il consumo. La risposta a questo riguardo, purtroppo, non è del tutto soddisfacente. Per questo il Gruppo UDC, SVP e Autonomie si asterrà dal voto finale su questo disegno di legge. Si tratta di una posizione assunta in modo convinto e con la quale, nonostante tante perplessità, vogliamo apprezzare gli sforzi compiuti e dare il nostro contributo allo sviluppo del Paese. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e della senatrice Negri).*

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, l'Italia dei Valori voterà contro il provvedimento in esame, così come è avvenuto già nella precedente lettura in quest'Aula ed alla Camera dei deputati.

Riteniamo questo disegno di legge - per la parte che ha una particolare incidenza, quella più qualificante, la più enfatizzata, quella che è stata più presentata con il termine di "riforma", la parte

cioè relativa agli interventi sul processo civile, assolutamente inefficace - peggiorata dalla Camera dei deputati, peggioramento al quale noi abbiamo assistito con una grande rassegnazione, pur se questo stesso peggioramento era stato condiviso dalla maggioranza.

Ricordo che in Commissione giustizia proprio il senatore Berselli, Presidente di tale Commissione, aveva rilevato un peggioramento del testo, la necessità di intervenire per modificarlo e consegnare al Paese e ai cittadini un testo quanto meno efficace nelle norme modificate. Invece, la logica della politica si sostituisce alla logica dell'efficienza e della ricerca del migliore risultato; vincono altre logiche.

Eppure sapevamo e sappiamo - è diventato un luogo comune al quale forse ci siamo anche abituati - che il sistema economico soffre la malattia del sistema giustizia, nel senso che una giustizia che non funziona incide anche sull'economia, perché impedisce e comunque non invoglia investimenti nel nostro Paese e non dà risposte alle domande di riparazione, di restituzione, di riconoscimento dei diritti. Si tratta di un fatto al quale stiamo assistendo da troppi anni. Perché questa regressione? Perché stiamo andando sempre più pesantemente indietro? Perché non riusciamo a raddrizzare la schiena e ad affrontare i problemi come essi meritano?

Sapete che nel giro dei prossimi tre anni, a cominciare da quello corrente, i tagli di risorse finanziarie sulla giustizia saranno, valutando l'ultima percentuale, quella del 2011, del 40,5 per cento? Sapete che il personale amministrativo della giustizia è già carente di oltre 8.000 unità? Ogni anno, a causa del *turn over* dei pensionamenti, esso si riduce di altre 1.000-1.500 unità. Le categorie e le fasce che vengono più colpite da questo depauperamento sono quelle più necessarie al funzionamento della giustizia. Stanno scomparendo i cancellieri, figura centrale per la celebrazione delle udienze e per l'attività di assistenza al magistrato.

Tagli del personale e di risorse, un timido accenno di riforma del processo civile, ma non accompagnato da una seria volontà... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, credo che il senatore Li Gotti stia facendo uno sforzo. Non siamo moltissimi in Aula, ma sarebbe opportuno abbassare la voce.

Continui pure, senatore Li Gotti.

LI GOTTI (*IdV*). La ringrazio, Presidente.

Mi sto convincendo che il nostro sistema ed anche la formazione culturale di noi che operiamo nel mondo della giustizia si siano modulati sulla patologia del processo, sicché ci sentiremmo smarriti il giorno in cui il sistema giustizia in Italia dovesse cominciare a funzionare; non sapremmo più come gestire qualcosa che funziona, perché ormai siamo attrezzati a gestire qualcosa che non funziona. Questa è la resa che stiamo cogliendo nel Paese: un'accettazione, senza alcuna reazione effettiva, della patologia che affligge il sistema; è l'aspetto più negativo, nel senso che non penso che si abbia a cuore veramente il tema della giustizia nell'agenda di questo Governo.

I progetti avviati, pur materia di discussioni approfondite che avevano coinvolto maggioranza ed opposizione, con una visione unitaria del progetto di riforma del processo civile nella scorsa legislatura, con voto unitario in Commissione giustizia del Senato, vengono abbandonati e non coltivati dal Governo e dalla maggioranza. Per quale motivo? Non si vuole che il sistema funzioni, non si vuole fare veramente la riforma. Si vuole che il sistema continui a non funzionare perché non è detto che questo non assicuri il lucro a chi, sulla patologia del sistema, costruisce le proprie fortune, e ce ne sono molti. Penso che la politica dovrebbe farsi un esame di coscienza e capire se veramente questo settore è per noi ritenuto essenziale, sicché necessita di interventi radicali, decisi e ragionati ma efficaci, oppure se si vuole intervenire con *spot* propagandistici quali: riformiamo la giustizia, da domani i cittadini avranno una giustizia più veloce, tutti saranno soddisfatti e finalmente il processo civile italiano funzionerà.

Noi sappiamo che da domani tutto questo non avverrà nel modo più assoluto sicché noi, se riusciamo ad abbandonare la politica dello *slogan* e dello *spot* e con umiltà ci chiniamo sui problemi, li valutiamo, ci confrontiamo e quando lo facciamo molte divisioni cadono. Questa è l'amezza che riscontriamo. Quando ci confrontiamo ragionando sui problemi nelle Commissioni, cadono le divisioni ideologiche e partitiche. Si ragiona seriamente. Poi arriva il virus di questa cattiva gestione della politica che annulla tutte le buone volontà.

Questo è il risultato della cattiva volontà. Noi non votiamo e non accettiamo questo risultato perché vogliamo ancora sperare che attraverso il dialogo, il confronto, la lealtà e la stima che esistono nei rapporti tra noi nell'ambito dei luoghi in cui lavoriamo potremo ottenere ad un risultato serio e convincente.

Nella fiducia e nella speranza che questo possa accadere, noi diciamo un no convinto a questa cosiddetta riforma che è solo una battaglia di retroguardia ed è solo uno *spot* propagandistico. (*Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Adamo*).

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signora Presidente, noi siamo forse un popolo molto semplice. Però ci è difficile capire o recepire il concetto per cui, poiché questa riforma non risolve il 100 per cento dei problemi ma ne affronta e ne risolve soltanto la metà, è da bocciare. Noi ragioniamo in termini diversi e, poiché siamo anche in un momento di congiuntura tanto difficile, riteniamo che qualsiasi cosa che va in senso migliorativo vada accolta a braccia aperte e con estrema fiducia.

Ce lo sentiamo quasi cucito addosso perché possiamo dire che questo provvedimento è all'insegna del concetto coniato dalla Lega di modernizzare il Paese. Guardate che poi i benefici che ne derivano non sono sempre della vituperata Padania, della area ricca che ha bisogno di grandi riforme; dalle misure che stiamo per approvare deriveranno benefici a ricaduta ampia.

I due grossi filoni del provvedimento sono parzialmente sulla riforma della pubblica amministrazione ed altrettanto parzialmente sulla riforma della giustizia. Sappiamo quanto ci sia bisogno di riformare la pubblica amministrazione. Sappiamo quanto snellerà e quanto aiuterà a dare risposte il passaggio dal sistema cartaceo a quello informatico. Inoltre, il solo preannunciare che ci saranno e verranno esposti e resi pubblici i tassi di presenza o di assenza nelle pubbliche amministrazioni ha già giovato: soltanto l'annuncio ha già prodotto risultati concreti.

La domanda di giustizia che percepiamo dal sistema delle imprese e dei cittadini è enorme: come facciamo a fare orecchie da mercante, a fare i sordi? Cosa avremo domani, approvata questa riforma? Anzitutto una giustizia più civile, più rapida, efficace e snella; in sostanza, quanto ha affermato qui qualche mese fa il ministro Alfano, che aveva già preannunciato le prime azioni che il Governo avrebbe messo in pista. Vorrei che notaste un dato: ormai non c'è più un imprenditore, un artigiano, un commerciante che non si renda conto di quanto sia indispensabile disporre di una giustizia civile che funziona, proprio in ragione della competitività, che poi ricade sulla propria attività.

Già il collega Peterlini della Volkspartei ha fatto un piccolo quadro della situazione: 5 milioni di cause pendenti. Questa è la fotografia del nostro Paese: quasi 1.000 giorni per definire una causa in primo grado; più di 1.500 per definirla in appello. Sono state inflitte all'Italia 181 condanne proprio per la lentezza dei processi. Quando abbiamo letto che siamo al centocinquantesimo posto, su 181 Paesi sondati, per la durata dei processi (e lo dice una fonte attendibile come la Banca mondiale) ci siamo chiesti: chi c'è dopo di noi?

Torniamo allora agli aspetti economici. Per recuperare un credito di una disputa commerciale in Italia servono 1.210 giorni; 300 circa in Germania, poco più di 300 in Francia (e siamo sugli stessi standard in Giappone). Con tali dati, riusciamo a capire quanto sia difficile fare impresa nel nostro Paese.

Il pacchetto degli interventi contenuti nel provvedimento è volto a ridurre i tempi del processo, ad introdurre procedure abbreviate e semplificate e, infine, a garantire il diritto ad avere una sentenza certa in tempi ragionevoli. È aumentata la competenza per valore del giudice di pace. Sappiamo quanto sia indispensabile oggi la magistratura onoraria per l'amministrazione della giustizia e crediamo che questa figura vada ulteriormente qualificata, anche perché è l'unica in grado di decongestionare e liberare i giudici togati da una grande mole di cause.

Si è semplificata la decisione della lite con tempi certi per ogni singola attività processuale. È stato introdotto il nuovo istituto della prova testimoniale scritta e ci accorgeremo subito di quale funzione acceleratrice produrrà. Oggi abbiamo migliaia di lavoratori, migliaia di artigiani e piccoli imprenditori che perdono intere giornate di lavoro soltanto per andare davanti ad un giudice a confermare di aver emesso una fattura o una ricevuta fiscale. È stato introdotto il famoso filtro per adire la Cassazione contro le impugnazioni temerarie, che avrà funzione altrettanto deflattiva del carico processuale, impedendo che la suprema Corte venga soffocata da un'infinità di questioni minori, del resto palesemente inammissibili e probabilmente solo strumentali a ritardare il corso del giudizio.

Si è poi fatta una semplificazione storica dei riti. Oggi abbiamo circa 30 riti. Con la delega che stiamo dando al Governo avremo soltanto tre riti processuali: il rito del lavoro, l'ordinario di cognizione ed il sommario di cognizione. Tutto il resto sarà eliminato. Otterremo più certezza, più chiarezza e più tempestività, in sostanza la vera tutela dei diritti di tutti i cittadini.

Sarà incentivata la conciliazione, un grandissimo strumento (di cui continuiamo a parlare, ma poi vediamo con che fatica lo si appropria) che consentirà una giustizia estremamente rapida meno costosa. Per fare ciò, dovevamo prevedere l'obbligo che i difensori avvisassero i propri clienti della possibilità di adire la conciliazione; inoltre, in caso di un'offerta, si potrà essere condannati al pagamento delle spese processuali anche in caso di vittoria, magari per non avere accettato un accordo ragionevole.

Questo consentirà sicuramente una giustizia molto più efficiente. D'altronde, per entrare in questo Governo, una delle grandi questioni che si è posto il movimento della Lega è stata proprio la necessità di andare nel senso della semplificazione: infatti, il Ministero della semplificazione del ministro Calderoli è stato fortemente voluto dalla Lega, che è qui anche per tagliare e semplificare tutte le norme inutili, che sono solo costose ed hanno l'effetto di complicare la vita dei nostri cittadini e delle nostre imprese.

Da anni, infatti, ci battiamo per cambiare tutto ciò che non funziona nel Paese e che ambiziosamente diciamo che vorremmo cambiare: pertanto, anche se con questo provvedimento non risolveremo tutti i problemi della giustizia, non possiamo che essere favorevoli ad esso, perché va nella strada indicata dai nostri cittadini, che è altrettanto voluta e sostenuta dal nostro movimento, la Lega Nord. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, signori senatori, signori del Governo, anche in questa quarta lettura del provvedimento oggi all'esame del Senato, il Partito Democratico deve esprimere le proprie valutazioni negative. Già in seconda lettura, intervenendo in sede di dichiarazione di voto, il senatore Zanda aveva segnalato le nostre fortissime perplessità in ordine ad un disegno di legge nato per lo sviluppo economico del nostro Paese, ma ben presto dirottato verso altre materie e altri settori (la semplificazione, il processo amministrativo, il procedimento elettorale, le rappresentanze consolari, la Corte dei conti, una miniriforma del processo civile, una proroga della proroga in materia ambientale, la Carta nazionale dei servizi e via dicendo).

Il tutto, per di più, accompagnato dalla previsione di norme delega al Governo a raffica (quattro deleghe nel testo originario e altre cinque contenute in emendamenti presentati e approvati in seconda lettura dalla maggioranza) e, tra l'altro, senza il rispetto dei dettami di rango costituzionale, relativi alle necessità di determinazione dei principi e dei criteri direttivi e di indicazione di oggetti ben definiti, come imposto dall'articolo 76 della Costituzione.

Inoltre, la presentazione, tra una lettura e l'altra, di decine e decine di emendamenti, ad opera di Governo e maggioranza, dà perfettamente il senso di un testo di legge improvvisato nel suo disegno iniziale, raffazzonato nel suo procedere e articolarsi e del tutto insufficiente all'esito finale. Sul carro di questo testo di legge era necessario far salire, di volta in volta, nuove norme, per correggere, emendare e cercare di completare. Quel che ne è uscito, a ben vedere, non può che lasciarci assolutamente insoddisfatti, innanzi tutto in quanto i gravi problemi di metodo da noi ripetutamente segnalati, anche oggi in quest'Aula, dal senatore Galperti e dalla senatrice Incostante, ci impongono di rinnovare la nostra critica di fondo, a causa dell'abuso da parte della maggioranza e del Governo della decretazione d'urgenza, dei maxiemendamenti e di deleghe per lo più in banco, oltre che incostituzionali: quindi, politicamente non accettabili.

Addirittura in materia ambientale si prevedono deleghe primarie e correttive, si fanno le deleghe delle deleghe, deleghe interpretative e correttive che tagliano fuori il Parlamento e le sue Commissioni di merito.

Mi torna in mente, a questo proposito, la critica formulata circa dodici anni fa dall'allora capo dell'opposizione parlamentare che, criticando le troppe deleghe al Governo di allora (34), parlò di espropriazione del Parlamento e di rischio per la democrazia. Quel capo dell'opposizione - guarda un po' - era l'onorevole Berlusconi e, se non smentisce anche quelle dichiarazioni riportate allora da «Il Sole 24 Ore», mi domando cosa dovrebbe dire ora del suo Governo, che in un anno si è già fatto attribuire 46 deleghe. Tutto ciò, e non solo questo, ci fa parlare di una grave degenerazione in atto nei rapporti tra Parlamento e Governo, nonché nel doveroso equilibrio tra poteri dello Stato, fondamento della nostra democrazia parlamentare.

Se poi scendiamo nello specifico del disegno di legge, ci rendiamo conto di come si tratti, particolarmente per il variegato settore della giustizia amministrativa e civile, di interventi disarmonici, quasi casuali, con deleghe a catena che affidano a future ed imprevedibili decisioni del Governo e degli uffici amministrativi ministeriali questioni delicatissime che attengono ai diritti civili

e all'esercizio della giurisdizione (anche quella di controllo), su cui invece dovrebbero istituzionalmente essere assolutamente prevalenti l'attività, la valutazione e la decisione del Parlamento.

La miniriforma in materia processual-civilistica è estremamente emblematica a questo proposito. Nella passata legislatura si era arrivati congiuntamente, maggioranza ed opposizione, alla predisposizione di un testo di vera riforma del processo civile, approfondita e completa, auspicata da tutti: avvocatura, magistratura e studiosi del diritto. Quel testo, condiviso sostanzialmente da tutti, è stato ripresentato in questa legislatura dal Partito Democratico, ma, forse soltanto perché lo ha presentato il Partito Democratico, ora è stato rifiutato dal Governo che diceva di aver fretta e di voler intervenire rapidamente, non preoccupandosi nemmeno delle osservazioni e delle proposte della sua stessa maggioranza in Senato. È stato così trasmesso per la terza lettura alla Camera dei deputati un testo gravemente monco, a causa soprattutto del rifiuto del Ministro della giustizia di accogliere le nostre proposte.

Alla Camera dei deputati, pressati da avvocatura e magistratura, ma specialmente dall'irrazionalità di alcune disposizioni approvate in quest'Aula, maggioranza e Governo hanno accettato di por mano ad un minimo di emendamenti sollecitati dai nostri colleghi del Partito Democratico, con particolare riferimento al cosiddetto filtro in Cassazione. Ora, il testo è tornato con queste modifiche dopo un viaggio troppo lungo e tortuoso, che si sarebbe potuto evitare se solo si fossero volute raccogliere le sollecitazioni del nostro Gruppo. Non si tratta ancora di una riforma del processo civile, ma qualche piccolo passo avanti è stato fatto, pur tra rinnovate proteste e contestazioni, anche oggi, da parte - nello specifico - dell'organismo unitario dell'avvocatura italiana.

Quello che però non è assolutamente accettabile sono la protervia e l'arroganza con cui il Governo procede in questa materia, perché anche di fronte ad errori evidenti, come è emerso dall'illustrazione odierna dei nostri emendamenti, tira diritto per la sua strada, incurante delle preoccupazioni istituzionali dell'opposizione. Soprattutto, di fronte alle esigenze di giustizia del cittadino comune (esigenze urgenti), il Governo sceglie di non trattare alcune parti del processo civile, prima fra tutte la fase esecutiva, all'evidenza una delle più bisognevoli di interventi urgenti proprio nell'ottica di una certezza del diritto ed effettività delle decisioni giurisdizionali; inoltre, il Governo privilegia, per altro verso, di farsi destinatario di numerose deleghe.

Per questi motivi, di istituti innovativi e di interventi urgenti si discuterà tra anni e anni: penso alla delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei riti, ovvero in materia di conciliazione delle controversie civili e commerciali, ovvero ancora alla delega per il riassetto del processo amministrativo, così come in tema di digitalizzazione e informatizzazione del processo civile. Alla faccia della vostra tanto conclamata propaganda sulla necessità di accelerare i processi.

Se poi si considera la predilezione di questo Governo per le deleghe, anche in materia di processo penale (ad esempio in tema di notificazioni o di sospensione del processo *in absentia* o di digitalizzazione e informatizzazione del processo penale o di elezione dei vice procuratori onorari o di misure cautelari disposte dal tribunale collegiale), si ha la netta sensazione di una volontà di allontanare nel tempo la soluzione di problemi concreti ed urgenti e di estromettere il Parlamento da decisioni delicate in materia di diritti civili, di giustizia e di controlli sulla pubblica amministrazione, per non recar noia al manovratore o per poter meglio gestire l'intera materia secondo scelte e criteri non esplicitati, sotterranei e comunque ambigui.

Il Partito Democratico non può accettare questo comportamento gravemente lesivo, più che delle prerogative dei singoli parlamentari o dei singoli magistrati, dei principi fondamentali che regolamentano i rapporti tra poteri dello Stato, principi che stanno alla base del nostro ordinamento democratico e della nostra Repubblica, principi trasparenti, che sono espressione della volontà popolare, il cui massimo organismo di rappresentanza è costituito dal Parlamento (minoranza ed opposizione insieme); Parlamento che rischia di essere svillaneggiato o addirittura menomato dal comportamento del Governo e, in particolare, del Presidente del Consiglio dei ministri. Per questi motivi, il Partito Democratico voterà contro questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti*).

MUGNAI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (PdL). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che quest'oggi l'Aula del Senato si appresta ad approvare torna da noi dopo una terza lettura alla Camera dei deputati, con modifiche peraltro - è bene dirlo - largamente di dettaglio, perché un approfondito lavoro è stato svolto in questo ramo del Parlamento. Voglio

ricordare questo aspetto proprio per sottolineare quanto è stato fatto, accogliendo numerose proposte emendative, provenienti in particolar modo dall'opposizione. Non vi è stato quindi alcuno svilimento del ruolo del Parlamento, né in questo ramo, né nell'altro.

Il provvedimento in esame rappresenta uno degli snodi cruciali dell'azione riformatrice del Governo. Esiste infatti un nesso inscindibile tra sviluppo economico, semplificazione amministrativa e riforma dei processi civile ed amministrativo, tra di loro necessariamente connessi. Un riferimento era già presente nel Documento di programmazione economico-finanziaria, laddove la riforma, in particolare del processo civile (che però necessariamente si doveva accompagnare, quanto meno *in nuce*, a quella del diritto amministrativo), venne appunto individuata come uno dei fattori di sviluppo economico del Paese. Infatti non vi è né può esservi dubbio - né vi è stato nelle parole dell'opposizione - che per un recupero della competitività complessiva del sistema Paese sia necessario non un numero pletorico di leggi, ma il mantenimento delle sole leggi utili e adeguate ai tempi, di chiara interpretazione, di facile e immediata applicabilità, sia da parte della pubblica amministrazione (il cui funzionamento nei confronti degli utenti deve essere caratterizzato da procedure infinitamente più snelle e celeri, con tempi assolutamente certi), sia da parte della giustizia amministrativa e civile.

Questa è, onorevoli colleghi, la direzione nella quale siamo andati. Abbiamo dettato nuove regole per la redazione dei testi normativi, che finalmente li rendono comprensibili in ciò che abrogano, in ciò che disciplinano e nei loro rinvii normativi. Abbiamo stabilito tempi certi *e iter* semplificati per i procedimenti amministrativi. Abbiamo razionalizzato i flussi finanziari e i fondi strutturali per le aree sottosviluppate (uno dei fattori principali per il recupero della competitività economica del Paese). Abbiamo destinato particolare attenzione (attraverso l'istituzione di un apposito fondo) ad uno dei settori vitali dell'economia nazionale, quello del turismo.

Abbiamo adeguato le reti di comunicazione pubblica e privata, soprattutto nelle aree sottosviluppate. Abbiamo delegato il Governo - sì, perché la tempistica è tale per cui non sarebbe stato possibile farlo immediatamente, ma questo processo andava necessariamente avviato - ad adottare una riforma del processo amministrativo, introducendo però intanto una prima norma di civiltà e di equità: l'equiparazione del regime delle sanatorie, delle nullità e delle notificazioni fra processo civile e processo amministrativo. Già con questo abbiamo adottato un primo passaggio semplificatore e di chiarezza, affrontando al cuore del problema la parte più necrotica di questo grande malato che è la giustizia civile - la fase contenziosa, quella della più alta tutela dei diritti - con una riforma di realismo e di buon senso.

Bene ha fatto il collega Divina a ricordarlo, perché nessuna delle norme che abbiamo adottato è stata contestata nel merito, né sarebbe stato possibile farlo. Ed è un primo significativo passo in avanti. Forse potrà essere semplicisticamente la logica del bicchiere mezzo pieno. Ebbene, noi plaudiamo alla logica del bicchiere mezzo pieno rispetto al nulla assoluto che ha caratterizzato i due anni che hanno preceduto questa legislatura, nei quali ben potevate avviare queste riforme, e non lo avete assolutamente fatto.

Già è stato tratteggiato come si andrà articolando quella che non è una mini riforma ma qualcosa di molto di più. Intanto, per la prima volta, si è affrontato con determinazione e con lucidità uno dei grandi problemi del processo civile italiano: la molteplicità dei riti, ben 32. Entro 24 mesi si ridurranno a tre soltanto, di cui uno di nuova introduzione, il processo sommario di cognizione, un fattore certamente acceleratorio del processo.

Abbiamo individuato una serie precisa di norme aventi un effetto deflattivo che favoriscono l'istituto della conciliazione con tutte le ulteriori conseguenze già ricordate e che per brevità non ripeto. Abbiamo dato per la prima volta tempi certi all'utente del servizio giustizia civile, infinitamente sfiduciato dall'interminabile lunghezza dei tempi, introducendo il calendario del processo. Abbiamo evitato - ed è stato giusto ricordarlo in questa sede - che decine, centinaia di migliaia di nostri artigiani e imprenditori perdano intere giornate di lavoro bivaccando nelle aule di giustizia per confermare soltanto una fattura, un documento di spesa non contabile. Abbiamo aumentato significativamente la competenza del giudice di pace, recuperando ulteriori risorse umane nell'autorità giudiziaria ordinaria al processo vero e proprio. E abbiamo introdotto il filtro che la Camera, recependo in parte alcune perplessità che proprio quest'Aula e la Commissione giustizia nel suo *plenum* avevano sollevato, ha restituito migliorato nell'impianto e soprattutto per quanto attiene la fase difensiva. Ma non vi è dubbio che quel filtro, in sintonia con quanto avviene nelle altre grandi Nazioni europee, farà sì che l'unico giudice di legittimità italiano possa non essere soffocato da problemi infiniti, da questioni bagattellari, ma possa dedicarsi ai problemi più importanti.

Onorevoli colleghi, questa per noi è la cultura del fare, la cultura di chi i problemi li affronta e li risolve e non continua eternamente a gestirli soltanto per farne materia di propaganda elettorale

(Applausi dal Gruppo PdL). E' la cultura di chi recepisce le istanze più vere e profonde dei cittadini, che sono quelle di avere leggi più semplici e più chiare, una pubblica amministrazione che ascolta e in tempi rapidi risponde, una giustizia che finalmente comincia a dare tempi certi e ad essere più celere, e non alla quale si ricorre solo perché non si può fare altrimenti.

Questa è la nostra cultura, la cultura del fare che è in sé un valore. Questa è la cultura che cambierà l'Italia. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Molte congratulazioni).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	233
Senatori votanti	232
Maggioranza	117
Favorevoli	136
Contrari	92
Astenuti	4

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).*

Omissis

La seduta è tolta *(ore 19,13).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082-B)

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI
ARTICOLI 1, 2 E 3 APPROVATI DAL SENATO

Capo I

INNOVAZIONE

Art. 1.

Id. all'articolo 1 approvato dal Senato

(Banda larga)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera *h*), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.

2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante modalità di finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie.

3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.

4. È attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio della sua funzione di coordinamento, si avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

5. All'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada».

6. All'articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».

7. Le disposizioni dell'articolo 2-*bis*, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.

Capo II

SEMPLIFICAZIONI

Art. 2.

Id. all'articolo 2 approvato dal Senato (*Società di consulenza finanziaria*)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 18-*ter.* - (*Società di consulenza finanziaria*). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

3. Nell'albo di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo».

Art. 3.

Id. all'articolo 3 approvato dal Senato

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis.* - (*Chiarezza dei testi normativi*). - 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-*bis* adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici».

Art. 4.

Approvato

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970»;

b) il comma 16 è abrogato;

c) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;

e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale»;

d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

«18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi»;

e) al comma 19, le parole: «una Commissione parlamentare» sono sostituite dalle seguenti: «la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione"»;

f) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis*;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-*ter* e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

«22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis* sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis*, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».

2. All'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono soppresse le voci di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, concernenti le leggi di ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali relative al periodo 1861-1948.

[1082-B Allegato 1](#)

EMENDAMENTI

4.1

[INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, BIANCO, MARITATI, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «14», aggiungere, in fine alla lettera h), dopo le parole: «terzo comma della Costituzione» le seguenti: «, nonché delle disposizioni di legge previste dalla Costituzione, da norme costituzionali, o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato».

4.2

[BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, CASSON, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «14», aggiungere, in fine alla lettera h), dopo le parole: «terzo comma della Costituzione» le seguenti: «, nonché delle disposizioni di legge previste dalla Costituzione, da norme costituzionali».

4.3

[ADAMO, CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso: «17», aggiungere, in fine alla lettera d), dopo le parole: «esecuzione di trattati internazionali» le seguenti: «, le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone, nonché le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque necessarie ovvero dovute ai sensi della Costituzione o di norme costituzionali; fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui

all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-quater».

4.4

VITALI, CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso: «17», aggiungere, in fine alla lettera d), dopo le parole: «esecuzione di trattati internazionali;» le seguenti: «, le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone, nonché le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato; fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-quater».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato» sono inserite le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».

2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis. - *(Testi unici compilativi)*. - 1. Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3°, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo».

ARTICOLI 6, 7, 8, 9, 10 E 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI
AGLI ARTICOLI 6, 7, 8, 9, 10 E 11 APPROVATI DAL SENATO

Art. 6.

Id. all'articolo 6 approvato dal Senato

(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri:

- a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;
- b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;
- c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell'ambito dell'autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile e delle risorse umane.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:

- a) il comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;
- c) l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
- d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.

Art. 7.

Id. all'articolo 7 approvato dal Senato

(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1:
 - 1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialità»;
 - 2) al comma 1-*ter*, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;
- b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Conclusione del procedimento)*. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri

ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale»;

c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - (*Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento*). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»;

d) il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-*bis*».

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le

disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.

Art. 8.

Id. all'articolo 8 approvato dal Senato

(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 7 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti»;

2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;

4) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;

6) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono aggiunte le seguenti: «nonché presso l'amministrazione resistente».

Art. 9.

Id. all'articolo 9 approvato dal Senato

(Conferenza di servizi e silenzio assenso)

1. All'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica».

2. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-*bis* sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-*ter*. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione».

3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «all'immigrazione,» sono inserite le seguenti: «all'asilo, alla cittadinanza,». Al comma 4 dell'articolo 20 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «e l'immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza».

4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».

5. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,».

6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Id. all'articolo 10 approvato dal Senato

(Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza»;

b) all'articolo 29:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

Id. all'articolo 11 approvato dal Senato

(Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;

b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;

c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;

d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;

e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell'indennità annua di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono altresì meglio precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, nel senso di prevedere l'accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.

ARTICOLI 13, 14, 15 E 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 13, 14, 15 E 16 APPROVATI DAL SENATO

Art. 13.

Id. all'articolo 13 approvato dal Senato

(Cooperazione allo sviluppo internazionale)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, è emanato nel rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento di cui all'articolo 5 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, attuative di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 5.

4. Nell'individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera b), è data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l'esecuzione delle pene detentive delle

persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime. È inoltre attribuita priorità ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica.

5. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il termine per l'espressione del parere è stabilito in trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine, il decreto può essere comunque emanato.

6. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.

7. Per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato d'Israele, di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 154, lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 è incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009.

8. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 7, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Id. all'articolo 14 approvato dal Senato

(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate)

1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziato nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.

Art. 15.

Id. all'articolo 15 approvato dal Senato

(Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici)

1. All'articolo 86, comma 1, lettera f), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «di cui all'articolo 100» sono aggiunte le seguenti: «nonché dichiarazione che il venditore o l'organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100».

2. All'articolo 100 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza».

Art. 16.

Id. all'articolo 16 approvato dal Senato

(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «espletamento del servizio universale» sono aggiunte le seguenti: «e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste».

2. All'articolo 2, comma 2, lettera *h*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «rete postale pubblica» sono inserite le seguenti: «e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,».

3. All'articolo 2, comma 2, lettera *l*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «del servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi postali».

4. All'articolo 3, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «criteri di ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,».

5. La rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituita dalla seguente: «Reclami e rimborsi».

6. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, comprese le procedure per determinare l'attribuzione della responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore. È fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito all'utente».

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

«1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure conciliative in sede locale nonché le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai principi comunitari in materia».

8. All'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «titolari di licenza individuale» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale».

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)

1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI
ARTICOLI 18 E 19 APPROVATI DAL SENATO

Art. 18.

Id. all'articolo 18 approvato dal Senato

(Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1228 è sostituito dal seguente:

«1228. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate».

Art. 19.

Id. all'articolo 19 approvato dal Senato

(ENIT - Agenzia nazionale del turismo)

1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è composto da un presidente e nove membri. Alle riunioni del consiglio di amministrazione interviene, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.

3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo sono svolte da un commissario straordinario nominato secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo III

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 20.

Approvato

(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, pari a euro 201.540,69 per l'anno 2009 e a euro 24.037 per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui alla lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICO ALL' ARTICOLO 21 APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.

Id. all'articolo 21 approvato dal Senato

(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

2. Al comma 52-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».

3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane)

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. - *(Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni)*. - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di

riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al penultimo capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di contratti d'opera» sono sostituite dalle seguenti: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa»;

b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 23 APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.

Id. all'articolo 23 approvato dal Senato

(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico)

1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.

2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.

4. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.

5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito *internet* o con altre forme idonee:

a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

Art. 24.

Approvato

(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

b) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);

c) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;

d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Art. 25.

Approvato

(Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)

1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di «Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo» svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei «MAXXI Arte» e «MAXXI Architettura». Con il medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni - via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello statuto della Fondazione, è abrogata la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e, al comma 4 dello stesso articolo 7, sono soppresse le parole: «, compreso il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee», intendendosi soppreso anche il corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4.

2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.637.144 per l'anno 2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di euro 1.406.533 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e successive modificazioni.

ARTICOLO 26 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 26 APPROVATO DAL SENATO

Art. 26.

Id. all'articolo 26 approvato dal Senato

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

ARTICOLO 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 27.

Approvato

(Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinnea, le parole: «il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

b) nella lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti: «e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici».

d) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano altresì all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'Ente nazionale di assistenza magistrato (ENAM), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di riordino degli stessi enti, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

EMENDAMENTI

27.1

[POSSA, LAURO](#)

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 27.2, nell'odg G27.1

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano nominati il presidente e gli altri cinque componenti, dei quali uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze».

27.2

[POSSA, SIBILIA, MALAN](#)

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 27.1, nell'odg G27.1

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze».

27.3

[VETRELLA, MALAN](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G27.3

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.» con le seguenti: «almeno tre designati da altri Ministeri.».

ORDINI DEL GIORNO

G27.1 (già emm. 27.1 e 27.2)

[POSSA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerando che l'Agenzia Spaziale Italiana svolge un'azione di fondamentale importanza a riguardo delle attività del nostro comparto aerospaziale, un comparto di punta del nostro sistema produttivo, con rilevanti ricadute in altri comparti industriali quali quelli meccanico, elettronico e delle comunicazioni, di grande rilievo per le nostre esportazioni *high tech*;

riscontrando che nelle modifiche alla legge 27 settembre 2007 n. 165 (recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca) introdotte con l'art. 27 del presente Atto Senato 1082-B, in particolare al comma 1, lettera d), viene prevista per il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia

Spaziale Italiana la nomina del Presidente e di altri 4 componenti, dei quali tuttavia nessuno è designato dal Ministro dello Sviluppo Economico;

ritenendo essenziale per il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana, data la sua importante missione nel comparto aerospaziale, la presenza di un componente designato dal Ministro dello Sviluppo Economico, competente per tale comparto aerospaziale;

impegna il Governo:

ad adoperarsi perché nel Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana venga introdotta la nomina di un componente designato dal Ministro dello Sviluppo Economico.

(*) Accolto dal Governo

G27.3 (già em. 27.3)

VETRELLA, POSSA, SARRO, CURSI, GIULIANO

V. testo 2

Il Senato,

tenuto conto:

del ruolo fondamentale della ricerca e della innovazione aerospaziale nello sviluppo economico e

tecnologico del nostro Paese;

del significativo investimento pubblico in ricerca e innovazione, anche a favore delle imprese del settore aerospaziale;

del ruolo di grande prestigio internazionale raggiunto dagli enti e dai centri di ricerca nazionali;

della sinergia esistente tra le attività di ricerca ed innovazione tecnologica tra l'aeronautica e lo spazio;

della ricaduta tecnologica ed applicativa in vari settori dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese tra cui ad esempio le telecomunicazioni, la navigazione, la difesa, l'ambiente, eccetera,

impegna il Governo:

a prevedere, nel riordino degli enti di ricerca, la inclusione, tra i quattro componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana, di un membro designato dal Ministro dello sviluppo economico;

a istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento dell'Aerospazio, allo scopo di esercitare l'indispensabile azione di indirizzo e coordinamento delle varie attività di ricerca, innovazione ed applicazione delle tecnologie aerospaziali relative ai vari Ministeri interessati.

G27.3 (testo 2)

VETRELLA, POSSA, SARRO, CURSI, GIULIANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

tenuto conto:

del ruolo fondamentale della ricerca e della innovazione aerospaziale nello sviluppo economico e

tecnologico del nostro Paese;

del significativo investimento pubblico in ricerca e innovazione, anche a favore delle imprese del settore aerospaziale;

del ruolo di grande prestigio internazionale raggiunto dagli enti e dai centri di ricerca nazionali;

della sinergia esistente tra le attività di ricerca ed innovazione tecnologica tra l'aeronautica e lo spazio;

della ricaduta tecnologica ed applicativa in vari settori dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese tra cui ad esempio le telecomunicazioni, la navigazione, la difesa, l'ambiente, eccetera,

impegna il Governo:

ad adoperarsi perché nel Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana venga introdotta la nomina di un componente designato dal Ministro dello Sviluppo Economico.

a istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento dell'Aerospazio, allo scopo di esercitare l'indispensabile azione di indirizzo e coordinamento delle varie attività di ricerca, innovazione ed applicazione delle tecnologie aerospaziali relative ai vari Ministeri interessati.

(*) Accolto dal Governo. La parte evidenziata in neretto accolta come raccomandazione

ARTICOLI 28, 29 E 30 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI
ARTICOLI 28, 29 E 30 APPROVATI DAL SENATO

Art. 28.

Id. all'articolo 28 approvato dal Senato

(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa italiana)

1. A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario nazionale o con altri enti, l'associazione italiana della Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attività, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria, può prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura dell'onere relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29.

Id. all'articolo 29 approvato dal Senato

(Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari)

1. All'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero».

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266,» sono inserite le seguenti: «degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,».

Art. 30.

Id. all'articolo 30 approvato dal Senato

(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici)

1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14

novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, esclusi i servizi pubblici locali, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano un decreto che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.

ARTICOLI 31, 32, 33, 34 E 35 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 31.

Approvato

(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)

1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: «La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati».

2. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è sostituito dal seguente: «Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti».

3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 32.

Approvato

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la

possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 33.

Approvato

(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;

b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;

c) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;

d) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui all'articolo 17 del codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;

e) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;

f) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

g) individuare modalità di verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del codice con l'introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;

h) disporre l'implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;

i) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

l) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;

m) prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;

n) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;

p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 erogano i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;

q) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico di connettività.

2. All'attuazione della delega di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 34.

Approvato

(Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)

1. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale»;

b) all'articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

«2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dai processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche».

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.

3. Dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 35.

Approvato

(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.

2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali»;

b) al comma 6:

1) la parola: «unicamente» è soppressa;

2) dopo le parole: «decreto legislativo n. 82 del 2005,» sono inserite le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali,».

ARTICOLO 36 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 36 APPROVATO DAL SENATO

Art. 36.

Id. all'articolo 36 approvato dal Senato

(VOIP e Sistema pubblico di connettività)

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi «Voce tramite protocollo *internet*» (VOIP) per il triennio 2009-2011, in conformità all'articolo 83 del medesimo codice.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004.

3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma biennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l'adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche *on line*, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.

4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell'informazione, e non ancora programmate.

5. All'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative».

ARTICOLO 37 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 37.

Approvato

(Carta nazionale dei servizi)

1. All'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica».

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità elettronica» e, al secondo periodo, le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica» sono soppresse;

b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.

3. All'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo è soppresso.

ARTICOLI 38 E 39 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI
ARTICOLI 38 E 39 APPROVATI DAL SENATO

Art. 38.

Id. all'articolo 38 approvato dal Senato

(Modifica dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *(Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro)*. - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:

a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali *part time* reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;

b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;

c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.

2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, da stabilire con il provvedimento di cui al comma 4, è, inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.

5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuare anche attraverso reti territoriali».

2. I commi 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

Art. 39.

Id. all'articolo 39 approvato dal Senato

(Riallocazione di fondi)

1. Le somme di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (*wireless*), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.

2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime *de minimis*, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.

4. All'articolo 27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «può inoltre promuovere e finanziare progetti» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere internazionale,».

ARTICOLI 40 E 41 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 40.

Approvato

(Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *m*), *p*) e *r*), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione»;

b) al comma 3:

1) all'alinea, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;

2) alla lettera *b*), dopo le parole: «12 dicembre 2006,» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente,»;

c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».

2. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «statali» è sostituita dalla seguente: «centrali».

Art. 41.

Approvato

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui al citato articolo 9-*ter* del decreto legislativo n. 303 del 1999, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera *a*) e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo, nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a-bis*), pari a euro 47.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Integrazione della composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)

1. Al fine di adeguare la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa a quella degli organi di autogoverno delle altre magistrature e dell'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili, all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), della legge 27 aprile 1982, n. 186, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei» e la parola: «due», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «tre».

ARTICOLO 42 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO IV

GIUSTIZIA

Art. 42.

Approvato

(Disposizioni concernenti la Corte dei conti)

1. All'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. I provvedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al fine di accelerare la definizione dei giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle sezioni in servizio presso la sezione».

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presidente della Corte può disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio».

ARTICOLO 43 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 44 APPROVATO DAL SENATO

Art. 43.

Id. all'articolo 43 approvato dal Senato

(Norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato)

1. All'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sette» e la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

2. All'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato».

3. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo è attribuita la quota dei proventi stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Al Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al Fondo è attribuita, altresì, una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo. La ripartizione delle somme deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio.

ARTICOLO 44 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 44.

Approvato

(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella *ante causam*, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare *ante causam*, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda

necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo».

EMENDAMENTI

44.1

CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi, nonché introducendo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica un rito abbreviato in camera di consiglio, in unico grado, che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;».

44.2

D'ALIA, PETERLINI, CASSON, LONGO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione» a: «svolgimento delle elezioni;» con le seguenti: «Con riferimento alle questioni attinenti alle fasi del procedimento elettorale preparatorio per il rinnovo dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dovrà essere introdotta la competenza esclusiva dell'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione che deciderà con provvedimento definitivo e non impugnabile, avente natura giurisdizionale, i ricorsi proposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361.».

44.3

D'ALIA, PETERLINI, LONGO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «e introducendo la giurisdizione» a: «svolgimento delle elezioni;».

44.300

CASSON, LI GOTTI, MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE

Id. em. 44.3

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «e introducendo la giurisdizione» a: «svolgimento delle elezioni;».

CAPO IV

GIUSTIZIA

Art. 45.

Approvato

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;

b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;

c) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».

2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (*Incompetenza*). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

b) al secondo comma, primo periodo, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal deposito del ricorso».

4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

5. All'articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento» e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;

b) al terzo comma, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinanza».

6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

7. All'articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».

8. All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 500».

9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato»;

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia»;

c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».

10. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».

11. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».

12. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».

13. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».

14. L'articolo 115 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 115. - (*Disponibilità delle prove*) - Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza».

15. All'articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».

16. All'articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti *internet* da lui designati».

17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

18. All'articolo 137 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile».

b) al terzo comma, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto».

19. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».

Approvato

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

1. All'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, le parole: «di cui all'articolo 167» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 167».

2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».

3. L'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile è abrogato.

4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».

6. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: «degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale».

7. All'articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro».

8. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 è aggiunto il seguente:

«Art. 257-*bis*. - (*Testimonianza scritta*) - Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

9. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»;

b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

10. All'articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse e, all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «si notifica» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 170,».

11. L'articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 296. - (*Sospensione su istanza delle parti*). - Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo».

12. All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

13. All'articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292».

14. All'articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

15. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».

16. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e quelle che regolano la competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le pronunce che regolano la competenza».

17. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».

18. All'articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti» e dopo la parola: «proporli» sono inserite le seguenti: «o produrli».

19. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;

b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

20. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è abrogato.

21. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

22. All'articolo 442 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-*bis*), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo».

23. All'articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza».

24. Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili.

Approvato

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:

«Art. 360-bis. - *(Inammissibilità del ricorso)*. - Il ricorso è inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo»;

b) il primo comma dell'articolo 376 è sostituito dal seguente:

«Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici»;

c) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 380-bis. - *(Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio)*. - Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.

Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza»;

d) l'articolo 366-bis è abrogato;

e) all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360»;

2) al primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza».

2. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

«Art. 67-bis. - *(Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile)*. - 1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni».

EMENDAMENTI

47.1

MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 47. - *(Modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione)* 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 339 è aggiunto il seguente:

"Art. 339-*bis*.

(Appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria)

Tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado in via definitiva ed aventi natura decisoria sono appellabili.";

b) all'articolo 360, al primo comma, sostituire il numero 5 con il seguente:

"5) per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio";

c) all'articolo 360 dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"La sentenza di appello che ha confermato l'accertamento di fatto contenuto in quella di primo grado non può essere impugnata per il motivo previsto al n. 5) del comma che precede.";

d) l'articolo 380-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 380-*bis*. - *(Procedimento per la decisione in camera di consiglio)*. - Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), lo comunica al Presidente, il quale fissa con decreto l'adunanza della Corte in camera di consiglio, indicando l'ipotesi prospettata.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima.

Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza succintamente motivata mediante la sola indicazione delle ragioni di diritto.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza"».

47.2

MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:

«Art. 360-*bis*. - *(Inammissibilità del ricorso)*. - Il ricorso è inammissibile quando censura, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3, un'interpretazione delle norme conforme a quella affermata da precedenti pronunzie della Corte di Cassazione se il ricorso non prospetta ragioni nuove ed adeguate per la revisione di tali indirizzi, salvo che la Corte ritenga di pronunziarsi per confermare o mutare il proprio orientamento».

47.3

MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:

«Art. 360-*bis*. - *(Inammissibilità del ricorso)*. - Il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orientamento della stessa».

47.4

D'ALIA, PETERLINI, LONGO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-*bis*). Quando il ricorso è presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado».

47.5

MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «previste dall'articolo 374» inserire le seguenti: «e all'infuori dei casi di cui all'articolo 360, primo comma, numero 3,».

47.6

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d);

Conseguentemente al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

ARTICOLI 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 E 60 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 E 61 APPROVATI DAL SENATO

Art. 48.

Id. all'articolo 49 approvato dal Senato

(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile)

1. Al libro terzo, titolo II, capo II, sezione III, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 540 è aggiunto il seguente:

«Art. 540-bis. - *(Integrazione del pignoramento)*. - Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita».

Art. 49.

Id. all'articolo 50 approvato dal Senato

(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile)

1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

«Art. 614-bis. - *(Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare)*. - Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».

2. All'articolo 616 del codice di procedura civile, l'ultimo periodo è soppresso.

3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

«Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618».

4. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza».

Art. 50.

Id. all'articolo 51 approvato dal Senato

(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile)

1. Il terzo comma dell'articolo 669-*septies* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La condanna alle spese è immediatamente esecutiva».

2. All'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

«Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;

b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

Art. 51.

Id. all'articolo 52 approvato dal Senato

(Procedimento sommario di cognizione)

1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-*bis*

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-*bis*. - *(Forma della domanda. Costituzione delle parti)*. - Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 702-*ter*. - *(Procedimento)*. - Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-*bis*, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater. - (Appello). - L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».

Art. 52.

Id. all'articolo 53 approvato dal Senato

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

1. Al primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici».

2. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 81-bis. - (*Calendario del processo*). - Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incumbenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini».

3. Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 103-bis. - (*Modello di testimonianza*). - La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto».

4. Il primo comma dell'articolo 104 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione».

5. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

6. All'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio».

7. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 186-bis. - *(Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva)*. - I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione».

Art. 53.

Id. all'articolo 54 approvato dal Senato

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

2. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426 del codice di procedura civile.

Art. 54.

Id. all'articolo 55 approvato dal Senato

(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:

1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;

2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento

sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-*bis*, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;

3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;

c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.

6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 55.

Id. all'articolo 56 approvato dal Senato

(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato)

1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 56.

Id. all'articolo 57 approvato dal Senato

(Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali)

1. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi».

2. L'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

Art. 57.

Id. all'articolo 58 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se, in assenza dell'avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiarerà, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di

avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

Art. 58.

Id. all'articolo 59 approvato dal Senato

(Disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.

4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 59.

Id. all'articolo 60 approvato dal Senato

(Decisione delle questioni di giurisdizione)

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

Id. all'articolo 61 approvato dal Senato

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;

d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;

f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;

g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;

h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera *g)* siano iscritti di diritto nel Registro;

i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;

r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;

s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

ARTICOLO 61 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 61.

Approvato

(Disposizioni in materia di concordato)

1. All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunte una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma».

2. All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima».

EMENDAMENTO

61.1

D'ALIA, PETERLINI, LONGO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 169 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente comma:

2. Salva diversa convenzione, nei trasferimenti di aziende o di rami di azienda compiuti con l'autorizzazione scritta del Giudice Delegato, ai sensi dell'articolo 167, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende o dei rami di azienda ceduti, sorti prima del trasferimento».

ARTICOLI 62 E 63 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI
ARTICOLI 63 E 64 APPROVATI DAL SENATO

Art. 62.

Id. all'articolo 63 approvato dal Senato

(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)

1. Dopo l'articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2668-bis. *(Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale)*. La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.

In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.

Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.

Art. 2668-ter. *(Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)*. Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili».

Art. 63.

Id. all'articolo 64 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)

1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.

2. L'archivio di cui al comma 1 contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalità previste dall'articolo 19, secondo comma.

5. L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ARTICOLO 64 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 64.

Approvato

(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)

1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio da cui

dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sono definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.

2. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.

3. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 ottobre 1972.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 65 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 66 APPROVATO DAL SENATO

Art. 65.

Id. all'articolo 66 approvato dal Senato (*Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

5. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi.

ARTICOLO 66 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 66.

Approvato

(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)

1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.

2. Dopo la lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è inserita la seguente:

«*b-bis*) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità».

3. Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituito dal seguente:

«5. La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente».

5. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: «due sottocommissioni» sono sostituite dalle seguenti: «tre sottocommissioni».

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;

b) il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

c) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;

d) gli articoli 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

7. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

«Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente».

ARTICOLI 67, 68, 69, 70, 71 E 72 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI,
IDENTICI AGLI ARTICOLI 68, 69, 70, 71, 72 E 73 APPROVATI DAL SENATO

Art. 67.

Id. all'articolo 68 approvato dal Senato

(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia)

1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «in uno o più giornali designati dal giudice» sono aggiunte le seguenti: «e nel sito *internet* del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

2. All'articolo 535 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 (L), dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»;

b) al comma 2 dell'articolo 52 (L), le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;

c) all'articolo 73 (R) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione. (L)»;

d) alla parte II, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente:

«TITOLO XIV-*bis*

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE

Art. 73-*bis* (L). - *(Termini per la richiesta di registrazione)*. - 1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-*ter* (L). - *(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)*. - 1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione»;

e) all'articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-*bis*, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*quater*. Gli importi di cui al comma 2-*bis*, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-*quinqües*. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-*sexies*. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

f) all'articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione. (L)»;

g) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario»;

h) all'articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

i) il capo VI-*bis* del titolo II della parte VII è sostituito dal seguente titolo:

«TITOLO II-*bis*

DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE

Capo I

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Art. 227-*bis* (L). - (*Quantificazione dell'importo dovuto*). - 1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.

Art. 227-*ter* (L). - (*Riscossione mediante ruolo*). - 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a

decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.

2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Art. 227-*quater* (L). - (*Norme applicabili*). - 1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».

4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti.

5. L'articolo 208, comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 227-*ter*, comma 2 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal presente articolo, si applicano anche ai ruoli formati tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quella di entrata in vigore della presente legge.

7. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008» sono inserite le seguenti: «o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) iscrizione a ruolo del credito»;

d) la lettera c) è abrogata.

Art. 68.

Id. all'articolo 69 approvato dal Senato

(Abrogazioni e modificazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato;

b) al comma 1 dell'articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25» sono soppresse;

c) l'articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

Art. 69.

Id. all'articolo 70 approvato dal Senato

(Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i

motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».

2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio di Stato»;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) il secondo comma è abrogato.

Capo V

PRIVATIZZAZIONI

Art. 70.

Id. all'articolo 71 approvato dal Senato

(Patrimonio dello Stato Spa)

1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizione dei beni» sono inserite le seguenti: «e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti indicati dal primo comma dell'articolo 1264 del codice civile».

Art. 71.

Id. all'articolo 72 approvato dal Senato

(Società pubbliche)

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:

a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;

b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell'assemblea dei soci;

c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;

d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-*bis*, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;

g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo»;

b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;

c) dopo il comma 27 è inserito il seguente:

«27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia»;

d) dopo il comma 28 è inserito il seguente:

«28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;

f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

«32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».

Capo VI

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 72.

Id. all'articolo 73 approvato dal Senato

(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo statuto di autonomia .